

Vademecum per la formazione base dei direttori e delle équipes della Caritas diocesana

7

GESTIONE

E

AMMINISTRAZIONE



Aprile 2011

-  Configurazione giuridica Caritas diocesana
-  Volontariato e Caritas diocesana
-  Caritas e rapporto di lavoro
-  Caritas e cinque per mille
-  Collette nazionali
-  Caritas e cessione gratuita dei beni
-  Caritas e adempimenti in tema di privacy
-  Criteri di impiego del logo Caritas

LA CONFIGURAZIONE GIURIDICA DELLA CARITAS DIOCESANA

Maggio 2009

La Caritas diocesana è “un ufficio che appartiene alla struttura della curia diocesana, finalizzato alla promozione e al coordinamento di tutte le attività caritative diocesane” (Istruzione in Materia Amministrativa 2005 della CEI, 89, punto c).

La sua natura di Ufficio, posto a governo di tutte le attività di promozione e testimonianza della carità nella Diocesi, **non le consente quindi una autonomia contabile ed amministrativa** rispetto all'Ente Diocesi (così come non la possiede nessuno degli altri uffici pastorali). Infatti, “ogni movimento finanziario (...) deve far capo all'ente diocesi e il (...) bilancio - della Caritas diocesana - costituisce una parte del bilancio diocesano. I singoli movimenti contabili devono entrare quindi analiticamente nella contabilità della diocesi, adottando il codice fiscale e l'eventuale partita IVA a essa attribuiti. **Anche i contratti e i documenti contabili** relativi alle diverse attività **devono fare capo alla titolarità dell'ente diocesi**” (IMA, 90).

Tale impostazione ha delle conseguenze:

- a) tutta la movimentazione finanziaria relativa alle risorse raccolte per la carità a livello diocesano dovrà essere accolta all'interno di un **unico fondo**¹, appostato nel passivo dello stato patrimoniale della Curia diocesana e denominato Fondo per la Carità;
- b) **sul Fondo il Direttore della Caritas non ha compiti di amministrazione, ma di promozione e coordinamento**; in altre parole, è competenza dell'Economo diocesano provvedere ai trasferimenti dei fondi e ai pagamenti che nel corso dell'esercizio si rendono necessari sulla base delle necessità che pastoralmente il Direttore Caritas è

chiamato a prevedere prima, condividere poi con il proprio Vescovo affinché siano recepite e ben integrate nelle linee pastorali;

- c) **qualora fosse necessario** - ad esempio nel caso di indizione di raccolte o collette per il sostegno delle opere-segno diocesane o a fronte di emergenze per calamità naturali - **dotare il Fondo di conti correnti “essi dovranno comunque essere intestati all'ente diocesi**, attribuendo il potere di firma al Vescovo diocesano, che può delegare altri (ad esempio, l'economo diocesano e il direttore dell'ufficio di curia corrispondente) a operare sul conto e a firmare gli assegni”;
- d) **nello specifico caso di collette nazionali indette da CEI o CARITAS ITALIANA** è opportuno ricordare (IMA, n. 32, 3^a comma) che **queste debbono essere inviate integralmente all'ente collettore per il loro pronto impiego**: ciò sia per i rilevanti risvolti fiscali ex Dlgs 460/97 (titolarità della colletta e adempimenti di tipo tributario connessi - vedi nota 2 più avanti), sia - soprattutto nel caso di offerenti persone fisiche - per concedere loro la possibilità, riconosciuta in capo a Caritas Italiana e non alle Caritas diocesane, di accedere ai benefici fiscali (deduzione/detrazione delle erogazioni liberali);
- e) **non esiste una “contabilità Caritas” distinta da quella dell'Ente Diocesi**: tutti i fatti amministrativi afferenti la Caritas andranno quindi registrati analiticamente attraverso un unico sistema di rilevazione e un unico piano dei conti (ad evitare duplicazioni di registrazioni), la cui ordinata movimentazione, attraverso la contrapposizione fra componenti positive e negative, contribuirà a formare a fine esercizio il risultato di gestione del Bilancio Consuntivo² Diocesano;

¹ Per Fondo dobbiamo intendere quelle masse di beni prive di personalità giuridica “destinate a una finalità specifica, facenti parte del patrimonio di una persona giuridica pubblica”, canonicamente corrispondenti alle pie fondazioni non autonome (IMA, 115).

² Vale la pena ricordare che non esistono obblighi in capo all'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con riferimento alla tenuta della contabilità e alla formazione del bilancio: né sotto il profilo civilistico (l'obbligo di redazione del bilancio è posto a carico del solo soggetto-impresa, e non per gli enti di cui al Libro Primo, Titolo II del Codice, con la sola esclusione delle Associazioni per cui è prevista la redazione del bilancio), né sotto il profilo fiscale, in quanto per gli enti non commerciali è prevista la tenuta della contabilità solo se presente un ramo di attività commerciale. Solo nel caso in cui l'ente non commerciale effettui occasionalmente raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione, è previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 460/97 che debba “redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 DPR 600/73, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”.

- f) a corollario del punto precedente, occorre notare come il documento che, insieme al bilancio, diviene fondamentale anche per la vita amministrativa della Curia diocesana, è rappresentato dal **Bilancio Preventivo**, alla cui formazione ogni Ufficio (quindi anche quello della Caritas diocesana) deve contribuire attraverso la comunicazione di tutti i costi e tutti i ricavi rivenienti dalle attività pastorali previste³ per l'esercizio futuro;
- g) **gli oneri afferenti al funzionamento della Caritas, ivi compreso il personale dipendente** assegnato all'Ufficio, **dovranno trovare copertura all'interno delle diverse voci di costo dell'Ente Diocesi**, non avendo più ragione di esistere la prassi di gestire come "partita di giro" tutta la contabilità afferente le "attività caritas" (oltre al fatto che, come già notato, non dovrebbe nemmeno esistere più una autonoma contabilità⁴ Caritas); parimenti, il soggetto giuridico abilitato a stipulare i relativi e sottesi atti e contratti, così come ad agire come sostituto d'imposta, sarà sempre e soltanto riconducibile all'Ente Diocesi.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il **compito specifico del Direttore diocesano** (IMA, 90) risulta essere:

- proporre al Vescovo diocesano l'ordine di precedenza delle somme destinate alla carità, in considerazione delle necessità emergenti;
- provvedere, all'interno della somma annualmente stabilita nel bilancio preventivo della diocesi, alle spese per le attività specifiche;

- distribuire le offerte nei limiti della somma annualmente stabilita dalla diocesi;
- essere sentito dal Vescovo in ordine alla ripartizione diocesana dell'otto per mille, per la parte che attiene agli interventi caritativi.

Spesso, comunque, a livello diocesano, vuoi per opportunità, vuoi per precisa strategia fiscale (possibile profilo di commerciabilità con riferimento ad alcune tipologie di attività di assistenza), vuoi per rispetto alle indicazioni contenute all'ultimo capoverso del punto 90 dell'IMA, la gestione delle concrete attività caritative viene demandata, attraverso la stipula di apposite convenzioni con l'Ente Diocesi, a soggetti giuridici terzi, sia di matrice ecclesiale che di natura civilistica (profit o non profit).

Le convenzioni, oltre a trattare ovviamente gli aspetti più propriamente tecnico-economici (tipologia di servizi, caratteristiche dell'opera da realizzare, natura delle prestazioni richieste), hanno anche l'obiettivo di disciplinare i rapporti fra i diversi attori in modo tale che non venga mai meno il ruolo pastorale che deve sempre vedere protagonista piena e unica la Caritas diocesana.

In questo secondo caso, è del tutto evidente che tutti i rapporti giuridici afferenti le diverse attività poste in essere riguarderanno il soggetto terzo (c.d. Ente Gestore), anche con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del personale (contrattualistica, retribuzione, versamenti contributivi e previdenziali, ecc.).

³ È di tutta evidenza che temporalmente il Bilancio Preventivo precede la predisposizione delle Linee (o Piano) Pastorali Diocesane che indirizzano tutta l'attività pastorale dell'Ente per l'anno pastorale di riferimento e ne costituiscono premessa irrinunciabile, anche con riferimento alla legittimità di inserimento delle corrispondenti voci di costo o ricavo nel Preventivo medesimo.

⁴ Nulla vieta che però da un punto di vista strettamente contabile, sia possibile suddividere le diverse voci di costo, ivi comprese quelle afferenti le "attività caritas", attraverso la predisposizione di un apposito piano dei conti di contabilità analitica, a cui possano accedere per la necessaria opera di aggiornamento anche i Direttori dei singoli Uffici, e che rendano anche più agevole la rendicontazione a terzi di attività oggetto di contributi (come i contributi dell'8x1000 erogati dalla Chiesa Italiana).

VOLONTARIATO E CARITAS DIOCESANA **Febbraio 2009**

PREMESSA

Il volontariato, inteso come apporto libero e gratuito di tempo e forza lavoro, ha sempre rappresentato un valore difeso, affermato e praticato nei contesti organizzativi delle Caritas Diocesane. L'attività volontaria e gratuita all'interno della Chiesa così come la conosciamo oggi ha infatti radici antichissime ed è conaturata alla sua missione sociale.

In questa sede non si intende ripercorrere le motivazioni – personali o meno – che sottostanno a questa scelta, né addentrarci nelle ragioni teologico-pastorali che consigliano il sostegno e la valorizzazione di tali apporti alla vita organizzativa del soggetto ecclesiale. Si vuole cercare semplicemente di suggerire quali sentieri sono giuridicamente percorribili e quali invece sono sconsigliabili, in quanto espongono l'Ente a conseguenze spiacevoli e a inopportuni rischi patrimoniali.

In premessa non si può comunque non ricordare come le considerazioni che qui abbiamo fatto e faremo successivamente, riguardano la Caritas diocesana non in quanto tale, ma come Ufficio Pastorale dell'Ente Diocesi: è, infatti, **solamente l'Ente Diocesi che nell'ordinamento canonico e civilistico ha personalità giuridica**. Pertanto, tutti i rapporti giuridici che derivano dalla normale attività dell'Ente sono da ricondurre alla titolarità della Curia diocesana, anche quando riguardano l'attività posta in essere dalla Caritas diocesana (cfr IMA, 90). Inoltre, si fa presente che ci si soffermerà principalmente su quelle forme di volontariato che si potrebbero definire tradizionali, escludendo dall'analisi ogni riferimento ad altre forme a volte presenti nelle diverse Diocesi, come il volontariato internazionale all'interno delle Organizzazioni Non Governative o il volontariato prestato all'interno di percorsi di Servizio Civile, in quanto inserite in contesti normativi specifici e ben conosciuti.

PERCHÉ IL VOLONTARIATO?

È frequente rilevare nell'attività quotidiana delle nostre Caritas Diocesane che le forze del personale impiegato non siano quasi mai sufficienti a garantire la copertura dei molteplici fronti che appaiono di volta in volta aperti: i centri d'ascolto, la gestione delle opere segno e dell'ottopermille diocesano e nazionale, l'appoggio alle Caritas Parrocchiali, il coordinamento dei diversi soggetti ecclesiali che si propongono per la testimonianza della carità, le diverse emergenze – sociali e/o naturali, locali, nazionali ed internazionali – che affliggono la nostra realtà, il coinvolgimento dei giovani in esperienze significative di servizio civile, la partecipazione alle diverse progettualità cui si è costantemente chiamati a contribuire dalla società civile e anche dall'ente pubblico territoriale.

Come fronteggiare tutto questo, quando il budget a disposizione, frutto sempre più anche di scelte sobrie ed essenziali, consente a mala pena di coprire i costi di una segreteria amministrativa e, al massimo, di un operatore qualificato? Spesso si cerca di dare una risposta attraverso un percorso che porti l'Ente Ecclesiastico (si torna a sottolineare che è sempre l'Ente Diocesi il soggetto giuridico cui fare riferimento) a sostenere ed accompagnare il nascere e il costituirsi di forme spontanee di volontariato.

Sovente in Diocesi si registrano disponibilità offerte da persone in pensione con esperienze lavorative e professionali pregresse interessanti (quando non di eccellenza), o da giovani che hanno magari terminato il percorso di Servizio Civile e si sono segnalate per affidabilità e buone capacità, o che rappresentano il frutto del buon lavoro dell'associazionismo diocesano. Come cercare di coinvolgere persone disponibili in un percorso di volontariato e non esporre l'Ente (ma anche il futuro volontario) a rischi inutili e dannosi? Va, infatti, ricordato che il nostro Ordinamento Giuridico non riconosce la fattispecie del lavoro prestato gratuitamente, se non nella limitatissima fattispecie delle prestazioni di lavoro rese per finalità ideali e non lucrative, derivanti da vincoli di solidarietà familiare, sociale e politica⁵. Pertanto ogni attività umana, che abbia la caratteristica di esse-

⁵ All'interno di tale istituto giuridico vengono fatte rientrare le prestazioni rese nell'ambito delle comunità familiari e religiose, uniche situazioni nelle quali la contemporanea ricorrenza del requisito della convivenza fa presumere la gratuità delle prestazioni rese. Cfr. Pillon L. (2007), Dipendenti: contratti e regolamenti. Volontariato e sua regolamentazione, paper presentato al 4° Convegno Nazionale Economi Diocesani di Cianciano, 12-13/03/2007.

re economicamente rilevante (nel senso che da essa derivi una qualche utilità o beneficio per i suoi destinatari), è suscettibile di essere inquadrata o nella fattispecie del lavoro subordinato o, alternativamente e in seconda battuta, in quella del lavoro autonomo.

Non è questa la sede per affrontare compiutamente tale problematica; qui si vuole solamente sottolineare l'estrema pericolosità di comportamenti volti ad affrontare con sufficienza ed impreparazione il tema della prestazione di attività di volontariato. In tale contesto, non risulta affatto adeguata la prassi – adottata da alcuni – di far sottoscrivere all'aspirante volontario una dichiarazione che configuri la futura prestazione come gratuita: anni di sentenze di Giurisprudenza del Lavoro hanno insegnato che ciò che realmente incide per la corretta individuazione del rapporto posto in essere e oggetto di valutazione, è il comportamento che, di fatto, è stato assunto dalle due parti (l'Ente ed il volontario) e non quello che è stato astrattamente previsto da norme contrattuali, ancorché sottoscritte da entrambi.

In questo contesto, ci riferiremo alle attività di volontariato al di fuori di quelle istituzionali dell'Ente Ecclesiastico, che sono quelle di religione e culto, cioè "quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana" (art. 16, lett. a, L. 222/85). Per dette attività, si esclude che ci si debba preoccupare della costituzione di un soggetto autonomo rispetto all'Ente Diocesi, in quanto un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è eretto nel pieno rispetto della normativa canonica e, all'interno delle attività proprie istituzionali, può muoversi con pienezza di autonomia, senza che possano essere opposte alla sua operatività limitazioni di sorta, se non quelle rivenienti dal rispetto della normativa canonica che lo ha istituito e lo regola.

I problemi sorgono infatti per le attività caritative o di "supporto" alle attività pastorali che debbono essere organizzate tenendo conto che "le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato con-

cernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime" (punto 3 dell'art. 7 della Legge 121/85).

VOLONTARIATO E LEGGE QUADRO 266/91

L'attività di volontariato è disciplinata dalla legge quadro sul volontariato (legge 266/91) che la definisce come attività "prestata in modo personale, spontaneo e gratuito⁶, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà". Vi è, quindi, uno stretto legame fra il volontario e l'organizzazione di cui fa parte, e l'azione volontaria è consentita solo se prestata attraverso l'organizzazione di volontariato che è chiamata ad organizzarla e a valorizzarla. Ciò anche al fine di evitare che il rapporto simulato sottostante non sia piuttosto quello di lavoro subordinato od autonomo non retribuito.

La norma quadro in oggetto si è poi preoccupata di stabilire che le organizzazioni di volontariato, pur potendosi costituire liberamente, debbano assolutamente accogliere una serie di elementi a livello statutario che ne determinano la natura prevalentemente associativa (l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti, fra cui anche quello al rimborso delle spese sostenute e documentate e quello a fruire di un'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività di volontariato medesima, nonché per la responsabilità civile verso terzi).

Sono altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti. La legge 266/91 non esclude la possibilità che gli organismi di volontariato possano assumere personale dipendente per lo svolgimento di determinate attività: l'art. 3 prevede che "le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari

⁶ Sia la gratuità che la spontaneità sono due caratteristiche del volontario che il Legislatore ha inteso tutelare: nel primo caso per ben differenziare tale attività da quella di prestazione di lavoro autonomo o subordinato, nel secondo caso per sottolineare invece l'assenza di obblighi giuridici e contrattuali che impongano l'effettuazione di attività sia pur in regime di gratuità.

al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta". In assenza di norme specifiche, è evidente che deve essere sempre salvaguardata la preminenza dell'azione volontaria su quella retribuita, pena il venir meno della stessa natura dell'Organizzazione.

La Legge-quadro prevede poi che a livello locale Regioni e Province Autonome provvedano a disciplinare le modalità di iscrizione all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (art. 6, legge 266/91), a cui le Associazioni debbono obbligatoriamente iscriversi per perfezionare lo status di Organismo di Volontariato e per poter poi accedere ai contributi pubblici, per poter sottoscrivere le convenzioni con Stato ed Enti Locali, e per poter godere di tutti i benefici fiscali connessi (anche ai fini delle recenti possibilità introdotte dalla normativa relativa all'accesso alle risorse del 5 per mille dell'Irpef). Inoltre solo lo status di organizzazione registrata consente ai volontari di accedere ai percorsi di professionalizzazione (corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale) svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse, oltre a quelli predisposti (gratuitamente e rivolti indistintamente a tutte le organizzazioni) dai Centri Servizi per il Volontariato⁷ che ogni provincia ha dovuto costituire.

Le Organizzazioni di Volontariato, enti non commerciali dal punto di vista fiscale, sono ONLUS di diritto (art 10, comma 8 del Dlgs 460/97): è quindi possibile per tali soggetti

accedere ai diversi benefici previsti di volta in volta anche per le ONLUS, senza limitarsi a quelli già previsti dalla legge 266/91 (esenzione dell'imposta di bollo e di registro, esenzione su tutte le imposte connesse su eredità e donazioni se saranno reintrodotte, esclusione dal campo di applicazione dell'IVA delle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso gli associati e non imponibilità ai fini dell'imposta sui redditi dei proventi derivanti da attività produttive e commerciali marginali, qualora sia documentato il loro totale impiego per il raggiungimento dei fini istituzionali⁸).

VOLONTARIATO E RAPPORTI CON L'ENTE DIOCESI

Una volta che dovesse divenire operativa a livello diocesano una simile organizzazione, sarà possibile per l'Ente Ecclesiastico stipulare una convenzione che disciplini – fra i due soggetti giuridici – le diverse “regole del gioco” (modalità di svolgimento del servizio, tempistica, numero dei volontari necessari, ...). In tal modo, oltre ad assicurare continuità al servizio oggetto di convenzionamento, si favorisce la crescita di una cultura del dono e della trasparenza e si cura la formazione permanente, in un'ottica che tende ad avere a livello diocesano un fecondo gruppo di persone solide e solidali.

Inoltre la presenza di un'Organizzazione di Volontariato all'interno della Diocesi, può agevolare anche la ricerca di una “casa comune” per tutti i volontari che si spendono nelle diverse attività pastorali anche a livello parrocchiale: in tal modo si favorisce anche lo scambio e

⁷ I CeSVOL previsti dall'art. 15 della 266/91 sono chiamati a gestire i Fondi Regionali per il Volontariato alimentati da una quota dei proventi delle Fondazioni Bancarie (da notare che sulla traduzione operativa di questa previsione di legge si è instaurato un contenzioso decennale, sfociato nel processo che ha portato alla costituzione della Fondazione per il Sud, alla cui guida è stato recentemente chiamato Savino Pezzotta). L'art. 4 del Decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997, prevede che “i centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare:

- a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
- b) offrono consulenza e assistenza qualificata, nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
- d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale”.

⁸ La definizione di attività commerciali “marginali” svolte dall'Organizzazione di Volontariato accanto a quelle istituzionali, non è di facile traduzione operativa: secondo la circolare ministeriale n. 3/11/152 del 25/02/1992 sono da “intendersi esclusivamente le attività di carattere commerciale ovvero produttive di beni o servizi posti in essere dalle organizzazioni di volontariato per il tramite a) degli assistiti, ai fini della loro riabilitazione e del loro inserimento sociale, b) dei volontari”, ammesso che poi non siano organizzati in forma di impresa ex art. 2082 e ss. . Il successivo Decreto (in GU n. 134 del 10/06/1995) “Criteri per l'individuazione delle attività produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato” ha preferito elencare una serie puntuale di fattispecie, rinunciando di fatto a individuare criteri generali di riferimento. Sembra però potersi affermare che sono da considerare marginali quelle attività commerciali quali la raccolta fondi svolta per sensibilizzare e finanziare l'attività istituzionale dell'Organizzazione, le vendite di prodotti realizzati dagli aderenti e/o assistiti o di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito (purché curate direttamente dall'Ente), così come la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, celebrazioni o similari a carattere occasionale, e – infine – la prestazione di servizi resi in conformità delle attività istituzionali verso pagamento di un corrispettivo specifico che non ecceda il 50% dei costi di diretta imputazione.

la circolazione delle esperienze, rendendo tutto il percorso maggiormente ricco e fruttuoso per l'intera Comunità Ecclesiale e Civile.

VOLONTARIATO E CONFRATERNITE

Un percorso simile, anche se con risvolti completamente diversi, può essere quello di affidare il sostegno del volontariato – avente in questo caso una connotazione primariamente ecclesiale – a un soggetto giuridico di provenienza canonica: le Confraternite. Le Confraternite⁹ costituite come associazioni pubbliche di fedeli hanno finalità di religione e di culto, sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti¹⁰ (con tutte le conseguenze giuridiche e fiscali che questo comporta) e sono sottoposte alla potestà esecutiva dell'autorità ecclesiastica, che esercita un complesso di controlli, generali e particolari, che variano a seconda delle categorie come previsto dal Diritto Canonico vigente (IMA, 149). La finalità di religione e di culto non esclude comunque la possibilità per la Confraternita di svolgere altre attività, che però sono sottoposte al rispetto delle norme di legge civilistiche e fiscali previste per quel tipo di attività¹¹.

Nel caso che la "soluzione Confraternita" venisse ritenuta maggiormente confacente alla realtà ecclesiale osservata, nonché alla natura delle attività qualora fossero principalmente di tipo pastorale, sarà sufficiente che l'Ente Diocesi predisponga una convenzione con la Confraternita atta a regolare i rapporti fra le parti per la gestione dei servizi affidati (IMA, 90).

VOLONTARIATO E IMPRESA SOCIALE

Recenti novità normative hanno introdotto nel nostro ordinamento l'Impresa Sociale¹²: al di

là di altre considerazioni di carattere generale, appare di rilevante interesse la previsione dell'art 14, secondo comma, laddove si stabilisce che "salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3¹³, è ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli articoli 2 (Attività di volontariato), 4 (Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato) e 17 (Flessibilità nell'orario di lavoro) della legge 11 agosto 1991, n. 266". È, inoltre, previsto che anche per tale tipologia di lavoratori l'accesso al diritto di informazione, consultazione e partecipazione, nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali, o concordati con gli organi dell'impresa sociale con i loro rappresentanti. Pertanto, è possibile, finalmente, svolgere attività di volontariato anche in un contesto organizzato di impresa – anche se solamente e comprensibilmente quella socialmente orientata e con precise limitazioni numeriche – rispettando al contempo le norme previste dalla Legge Quadro 266/91. E questo è possibile anche per l'Ente Ecclesiastico, a patto che circoscriva tale attività di tipo commerciale-produttivo attraverso la predisposizione di un Regolamento, costituendo così un "ramo di impresa sociale".

UN NUOVO TIPO DI VOLONTARIO: IL DIPENDENTE PUBBLICO ESONERATO (Art. 72 DL 112/2008)

Il Decreto Legge 112 del 2008, meglio noto come "Manovra d'Estate", ha introdotto una interessante novità: è stata prevista infatti la possibilità per alcune categorie di dipendenti

⁹ Per una più completa trattazione del tema si veda sia la Circolare 28 del Comitato per gli Enti e Beni Ecclesiastici della CEI "Indirizzi per la definizione della condizione giuridica delle confraternite" del 01/03/1999, sia l'Istruzione in materia amministrativa del 2005, ai punti 143-151

¹⁰ Le Confraternite in realtà potrebbero anche non essere enti ecclesiastici, ma enti di assistenza e beneficenza (IPAB): in questo lavoro, per ragioni di semplicità, però non si farà riferimento a questa fattispecie, rimandando alla Circolare 28 e all'IMA per ogni ulteriore chiarimento in tema

¹¹ "Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime" art. 7, comma 3, Accordo 18 febbraio 1984.

¹² "Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale (...)" Art. 1, primo comma, Dlgs 24 marzo 2006, n. 155

¹³ "Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese si applicano le norme di cui al presente decreto limitatamente allo svolgimento delle attività elencate all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto. Per tali attività devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall'articolo 10. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal presente decreto per gli atti costitutivi"

pubblici¹⁴ (quelli nello specifico che, per gli anni 2009, 2010, 2011, non abbiano ancora raggiunto nell'arco di un quinquennio la maturazione piena dell'anzianità massima contributiva di 40 anni) di disporre di un esonero anticipato dal proprio servizio, accompagnato dal godimento di un trattamento economico temporaneo pari alla metà di quanto complessivamente fruito¹⁵ e con conservazione piena del diritto al trattamento di quiescenza e previdenza all'atto del collocamento a riposo per i raggiunti limiti di età.

L'art. 72 del decreto, infatti, stabilisce che il dipendente pubblico, debitamente autorizzato dalla propria Amministrazione secondo i termini stabiliti nel decreto medesimo¹⁶, possa fruire di un'ulteriore agevolazione: se il dipendente pubblico esonerato presta attività di volontariato, il trattamento economico temporaneo viene innalzato dal 50% al 70% di quanto precedente goduto in costanza di servizio. Vi sono però delle condizioni. Il decreto prevede che l'attività di volontariato, da svolgere in modo continuativo ed esclusivo, debba essere opportunamente documentata e certificata e possa essere prestata presso ONLUS, associazioni di promozione sociale ed ONG operanti nella cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo. Ulteriori soggetti sono poi stati individuati con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato il 5 novembre 2008 (fondazioni ed associazioni riconosciute, aventi per oggetto la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico; fondazioni ed associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica).

Qualora si fruisse di tale opportunità, è consigliabile istituire un sistema di rilevazione dell'impegno del volontario per la necessaria trasparenza nei confronti dell'Ente dal quale proviene.

CONCLUSIONI

Come si può evincere facilmente, la materia è complessa e articolata. Inoltre, sono stati presentati nel corso della presente legislatura diversi disegni di legge volti ad una riforma della legge 266/91, sia per armonizzarla con il nuovo dettato costituzionale del Titolo V (fra legislazione esclusiva e concorrente Stato-Regioni e principio di sussidiarietà), sia per adeguarla ad un contesto normativo relativo all'intero Terzo Settore mutato radicalmente negli ultimi decenni, che potrebbero in parte modificare lo scenario osservato.

Sembra però utile concludere comunque con una raccomandazione semplice: evitare di porre in essere rapporti di volontariato che in realtà nascondono una prestazione di lavoro autonomo o subordinato che sia, ma avviarli solamente all'interno di un'organizzazione giuridica (civile o ecclesiale) che ne tuteli effettivamente le ragioni e le motivazioni. In questo ultimo caso, non ci si stancherà di raccomandare di curare particolarmente la formazione al ruolo (diremmo di tipo "professionale"), ma anche quella rivolta alle motivazioni più profonde, cercando di diffondere, alimentare e ben radicare quella cultura del dono che è l'unico antidoto reale alle crisi e alle difficoltà che spesso attanagliano anche le piccole e grandi organizzazioni di volontariato.

¹⁴ La disposizione riguarda il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la presidenza del Consiglio dei ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; non si applica però al personale della Scuola

¹⁵ È inoltre previsto che, durante tutto il periodo di esonero dal servizio, tale trattamento sia cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

¹⁶ La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile.

CARITAS E RAPPORTO DI LAVORO **Giugno 2007**

Lo svolgimento delle attività cui è preposta istituzionalmente la Caritas diocesana comporta spesso inevitabilmente il ricorso a prestazioni di lavoro: le forze volontarie – prestate attraverso organizzazioni di volontariato o associazioni pubbliche di fedeli – non possono sopperire a tutte le necessità che si presentano sia in ordine alla disponibilità di tempo (che di regola non è infinita), sia in ordine al contributo professionale di cui necessitano determinati contesti operativi.

Interrogarsi su quali forme contrattuali è possibile utilizzare (lavoro autonomo o subordinato? tempo determinato o indeterminato?) rappresenta un primo passo che il Direttore Diocesano è chiamato a compiere, anche e soprattutto in relazione agli obiettivi che occorre raggiungere e alle risorse disponibili. In questa ricerca occorre ricordare che il Direttore non è solo: la Caritas diocesana è infatti un Ufficio Pastorale dell'Ente Diocesi, e non ha una sua autonomia rispetto al soggetto Diocesi, che invece è Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto.

L'Istruzione in Materia Amministrativa 2005 della Conferenza Episcopale Italiana, utile ed indispensabile strumento per orientarsi nelle complesse materie amministrative diocesane, ha provveduto a puntualizzare alcuni aspetti, in riferimento alla gestione del personale, che qui è utile ricordare prima di addentrarsi ulteriormente nella riflessione.

RAPPORTO DI LAVORO

Il principio da tenere presente è che ogni attività umana economicamente rilevante può essere indifferentemente oggetto sia di un rapporto di lavoro autonomo che subordinato: l'elemento di qualificazione che identifica la prima o la seconda fattispecie è la presenza di un vincolo di subordinazione.

LAVORO SUBORDINATO

L'art. 2094 stabilisce che "è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore". Sono pertanto elementi essenziali:

- subordinazione, cioè l'assoggettamento

gerarchico al potere direttivo del datore di lavoro (in qualunque modo esso si manifesti, alla luce delle nuove modalità di organizzazione del lavoro, quali l'organizzazione per progetti o la matrice dei processi);

- inserimento del lavoratore nell'organizzazione, in modo continuativo e sistematico;
- il coordinamento fra la sua prestazione e quella degli altri lavoratori della stessa impresa, oltre che con gli altri fattori della produzione;
- sotto la costante vigilanza del datore di lavoro;
- con limitazione dell'autonomia del lavoratore.

In altre parole, l'elemento distintivo di tale rapporto di lavoro è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro (eterodirezione). In tal senso, la giurisprudenza ha cercato di individuare alcuni indicatori che semplificassero il riscontro della presenza di una condizione di subordinazione:

- a) osservanza di un certo orario di lavoro;
- b) pagamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita;
- c) coordinamento della prestazione lavorativa effettuato dal datore di lavoro (potere diretto);
- d) assenza in capo al lavoratore di una seppur minima struttura imprenditoriale (indice invece di lavoro autonomo ex art. 2222 Codice Civile);
- e) la continuità temporale della prestazione;
- f) l'obbligo di reperibilità;
- g) applicabilità delle sanzioni disciplinari.

È utile ricordare che il Codice suddivide i lavoratori subordinati in dirigenti, quadri, impiegati e operai (oltre agli apprendisti), rimandando alla contrattazione collettiva o alle leggi speciali la specifica disciplina dei diversi rapporti.

Costituzione del rapporto e obblighi delle parti

Come rilevato sopra l'atto costitutivo del rapporto di lavoro subordinato è un contratto a prestazioni corrispettive, che come tutti i contratti del codice civile, deve avere una causa (che deve sempre essere lecita), due parti che si incontrano (datore di lavoro e lavoratore), un oggetto (la prestazione lavorativa), una

durata (tempo indeterminato o determinato¹⁷ se ricorrono le previsioni del Dlgs 368/01, e tempo parziale¹⁸ – orizzontale, verticale, misto), una forma (verbale o scritta quando prevista e comunque sempre preferibile): si traduce nella volontà del lavoratore di ricondursi alla direzione del datore di lavoro contro il pagamento della retribuzione, attraverso la prestazione di un'attività che si traduce nelle mansioni che egli deve e ha il diritto di svolgere ed in virtù delle quali gli viene attribuita una determinata qualifica.

Il contratto, spesso costituito da una lettera d'assunzione, può prevedere un periodo di prova (al massimo 6 mesi) e deve indicare chiaramente le mansioni specificamente affidate al lavoratore, cioè l'attività oggetto del contratto, ed il luogo di prestazione dell'attività lavorativa.

Il datore di lavoro, nell'ambito del suo potere direttivo ed organizzativo può unilateralmente, alle condizioni previste dalla legge, modificare mansioni e luogo di prestazione (*jus variandi*). I limiti a questa azione "autonoma" del datore di lavoro (non concordata cioè con il lavoratore) sono fissati dal codice civile che tutela il lavoratore sia dal dimensionamento (il lavoratore deve essere sempre assegnato a mansioni equivalenti a quelle per le quali è stato assunto, o che sta svolgendo, a parità di retribuzione¹⁹) sia dal mancato riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, con diritto alla maggiorazione della retribuzione derivante da tale assegnazione (che diviene definitiva se di durata superiore ai tre mesi). Il trasferimento ad altra unità produttiva può invece avvenire unilateralmente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

L'esistenza di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, stipulati fra le associazioni sindacali di categoria dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, può validamente essere presa a riferimento anche per superare i limiti di un rapporto "singolo" fra datore di lavoro e lavoratore, in quanto, essendo il risultato di un processo di negoziazione collettiva dei diversi interessi in gioco, può essere in grado di regolare in modo più efficace sia la disciplina – anche più minuziosa – dei rapporti individuali di lavoro, sia la dinamica stessa della contrattazione e, in senso ancora più lato, le relazioni sindacali.

DISTACCO – SOMMINISTRAZIONE MANO D'OPERA

Un istituto spesso utilizzato nella prassi organizzativa dei nostri Enti è quello del distacco: tale fattispecie si presenta nel caso in cui un datore di lavoro, con l'obiettivo di soddisfare un proprio interesse, decida di porre temporaneamente a disposizione uno o più lavoratori in favore di un altro soggetto, al fine di eseguire una determinata attività lavorativa.

Obblighi e compiti a carico del datore di lavoro distaccante

Trattamento economico, contributivo, previdenziale e assicurativo (compresa tutta la gestione INAIL, anche se applicata sulla base dei premi e delle tariffe applicate al datore di lavoro distaccatario).

Il potere direttivo passa di fatto al distaccatario, mentre rimane comunque in essere per il lavoratore distaccato l'obbligo di fedeltà e diligenza; se non previsto diversamente rimane in capo al datore di lavoro anche il potere disciplinare.

¹⁷ Il contratto di lavoro subordinato è a termine quando, per comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, viene apposto un termine oltre il quale il contratto si risolve automaticamente: in questo caso il contratto deve avere obbligatoriamente la forma scritta e deve evidenziare la presenza delle ragioni di cui sopra. Il termine può essere costituito da una data finale esplicita o dal verificarsi di un determinato evento: il contratto, con il consenso del lavoratore, può essere prorogato solo se la sua durata iniziale sia inferiore ai tre anni, per una sola volta e, comunque, per un periodo non oltre i tre anni medesimi. Particolare attenzione va posta allo spirare del termine, in quanto che il legislatore ha previsto la possibilità (sottoposta a maggiorazione della retribuzione) di proseguire di fatto il rapporto oltre il termine fissato o prorogato per un massimo di 30 giorni, oltre i quali, se la prestazione dovesse continuare, il contratto si dovrebbe considerare a tempo indeterminato. Stessa conseguenza a cui si può andare incontro, se viene nuovamente assunto un lavoratore e non sia trascorso un periodo di almeno 20 giorni dalla fine del precedente contratto (10, se di durata inferiore a 6 mesi)

¹⁸ Il rapporto di lavoro a tempo parziale costituisce un contratto individuale che prevede un orario di lavoro ridotto rispetto al normale orario di lavoro settimanale a tempo pieno, così come indicato all'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 66/2003 (normale orario di lavoro settimanale fissato in 40 ore, ovvero in un minor orario normale settimanale fissato dai contratti collettivi applicati). Può avvenire in senso orizzontale: riduzione di orario omogenea rispetto al normale orario giornaliero; verticale: la prestazione è a tempo pieno, ma distribuita in alcuni predeterminati periodi della settimana, mese o anno; misto: combinazione fra orizzontale e misto. Deve avere forma scritta; la presenza delle c.d. clausole elastiche e flessibili, consente di attenuare alcuni elementi di rigidità della prestazione: inoltre è possibile di chiedere prestazioni supplementari (part-time orizzontale) e prestazioni supplementari e straordinarie (part-time verticale e misto)

¹⁹ Si ritiene percorribile il dimensionamento come unica alternativa al licenziamento per ragioni oggettive (come potrebbe essere la necessità di ridurre il personale a fronte di crisi aziendali)

Richiesta periodica di rimborso del costo sostenuto, previa notifica di tutti gli elementi fissi e variabili della retribuzione: non sono importi che rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.

Obblighi a carico del datore di lavoro distaccatario

Esercita il potere direttivo sulla risorsa e la integra all'interno della propria organizzazione (a tutti gli effetti quel lavoratore segue le norme interne e le direttive – compreso l'obbligo di fedeltà e diligenza – del distaccatario come tutti i dipendenti di quest'ultimo).

Esercita il potere disciplinare solo se previsto; diversamente notifica l'eventuale infrazione riscontrata al datore di lavoro distaccante.

Elabora ed invia prospetti riepilogativi della prestazione lavorativa del lavoratore distaccato sulla base del quale il datore di lavoro distaccante da corso a tutti gli adempimenti connessi.

Provvede al periodico rimborso del costo sostenuto dal datore di lavoro distaccante.

Conseguenze dell'illegittimo distacco

La mancanza dei requisiti previsti dall'art 30 del d.lgs. 276/03, nel silenzio della legge, comporta la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del distaccatario; inoltre possono essere irrorate le sanzioni previste dall'art 18 dello stesso decreto, in via penale e amministrativa, qualora si configurassero violazioni alla normativa in materia di intermediazione e somministrazione di lavoro.

LAVORO AUTONOMO

L'art. 2222 del Codice Civile stabilisce che siamo in presenza di lavoro autonomo "quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".

Sono pertanto elementi distintivi:

- assenza di subordinazione nei confronti del committente
- impiego principale di proprio lavoro (pur

potendo avvalersi di collaboratori: diversamente sarebbe un contratto d'appalto²⁰)

- la realizzazione di un'opera o di un servizio, con organizzazione dei mezzi e rischio economico a proprio carico.

Nel campo del lavoro autonomo rientrano diverse fattispecie contrattuali, dal contratto d'opera a quello d'appalto, dagli incarichi professionali (a titolari di partita IVA, occasionali in franchigia d'IVA o a professionisti iscritti agli Albi), ai c.d. contratti di lavoro atipici o parasubordinati (collaborazioni a progetto, coordinate e continuative, occasionali ...), che nella pratica possono spesso presentare analogie con il lavoro subordinato.

Nei Contratti d'Opera, oltre che le caratteristiche sopra evidenziate, possiamo rilevare che è opportuna la predisposizione di un contratto di conferimento d'incarico al professionista titolare di Partita IVA, da cui emergano con chiarezza l'oggetto della prestazione (opera o servizio che sia), il corrispettivo pattuito, il termine, le clausole di recesso anticipato e le eventuali sanzioni per l'inadempimento.

Essendo l'Ente Ecclesiastico sostituto d'imposta, a fronte della ricezione della parcella emessa dal professionista, effettuati gli opportuni controlli su quanto richiesto, dovrà provvedere ad effettuare il pagamento del compenso, al netto della ritenuta d'acconto IRPEF del 20% e disporre il versamento entro il giorno 15 del mese successivo (attraverso il modello F24). Si ricorda che per i professionisti per cui è previsto l'iscrizione obbligatoria ad una cassa previdenziale (avvocati, medici, geometri, commercialisti) l'importo lordo del compenso può essere maggiorato dell'importo del contributo integrativo (ingegneri pari al 2%, geometri, il 4%, ecc.), mentre per i professionisti (anche iscritti ad un albo professionale) per cui non è previsto l'obbligo di iscrizione ad una determinata cassa di previdenza e che sono quindi tenuti all'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS, è prevista la possibilità di addebitare ai committenti in via definitiva una quota dell'onere contributivo pari al 4% dei compensi lordi (su cui si calcola quindi IVA e ritenuta d'acconto).

²⁰ L'art. 1655, Codice Civile recita: "l'appalto è il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro".

Alla fine di ogni anno, l'Ente deve poi predisporre il mod. 770 (ordinario²¹ o semplificato) in cui indicherà l'ammontare delle somme assoggettate a ritenuta e le generalità ed i codici fiscali di tutti i percettori. Il modello 770 – Semplificato deve essere presentato²² dai sostituti d'imposta per comunicare esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato, come, ad esempio uno studio di commercialisti) all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel periodo d'imposta relativo all'anno precedente e tutti gli altri dati contributivi e assistenziali richiesti. Entro il 15 marzo dell'anno successivo, il Sostituto d'imposta deve rilasciare ai percettori di compensi (oltre che ai propri dipendenti) anche la certificazione unica (CUD o certificazione dei compensi erogati) attestante gli importi corrisposti, detrazioni operate, ritenute e contributi versati. Con la c.d. "Legge Bersani" (legge 16 ottobre 2006, n. 248), nel nostro ordinamento sono state introdotte diverse novità riguardanti anche i professionisti, fra cui – ai fini che qui interessano – quella dei c.d. contribuenti minimi. Tale nuovo regime, che è confluito nel nuovo art. 32bis del DPR 633/72, riguarda le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività professionali, commerciali e agricole con un volume d'affari effettivo o previsto inferiore a 7.000,00 euro, e che non hanno effettuato o non hanno intenzione di effettuare esportazioni. Per tali professionisti è previsto l'esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri adempimenti previsti dalla disciplina Iva: pertanto non potranno addebitare l'IVA a titolo di rivalsa nelle proprie fatture. Devono solo rispettare gli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto (e delle bollette doganali), e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi. Ovviamente, i predetti soggetti, non essendo debitori dell'imposta, non hanno diritto alla detrazione della stessa assolta sugli acquisiti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.

La categoria dei lavoratori atipici o parasubordinati variamente denominati – co.co.co., co.co.pro, ecc. – è definibile come quella componente di lavoratori iscritti alla "gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo" (gestione separata) dell'INPS. Infatti, per questo tipo di lavoratori non esisteva una definizione "positiva" nel nostro ordinamento, se non quella riconducibile all'art. 409, punto 3 del Codice di Procedura Civile che riguarda le controversie individuali in materia di lavoro e che le definiva come "apporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato".

Ora, grazie alle norme introdotte dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, il fronte dei contratti atipici si è modificato, in senso migliorativo per tale tipologia di lavoratori: vediamo brevemente in che modo.

Collaborazione a Progetto

La collaborazione coordinata e continuativa denominata "a progetto" secondo l'art 61 del Dlgs 276/03 è costituita da:

- una prestazione prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione;
- con una certa durata in funzione della realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso²³;
- riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato;
- nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente;
- indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.

²¹ Sono tenuti alla presentazione del modello 770 Ordinario i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti che abbiano effettuato operazioni fiscalmente rilevanti riferibili a ritenute operate sui dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2005 e/od operazioni di natura finanziaria operate nello stesso periodo, dati riassuntivi relativi ai versamenti effettuati, alle compensazioni operate ed ai crediti d'imposta utilizzati

²² Per il 2007 la scadenza è stata fissata al 30 settembre (essendo un giorno festivo, in realtà è il giorno successivo), mentre per i redditi 2007 è fissata al 31 marzo 2008: né il semplificato né l'ordinario possono essere più compresi nella dichiarazione unificata (fino allo scorso anno la dichiarazione ordinaria poteva, facoltativamente, confluire in Unico).

²³ Per Progetto dobbiamo intendere un'attività produttiva identificabile e funzionalmente collegata ad un risultato finale cui il collaboratore partecipa con la sua prestazione; per Programma di lavoro, un'attività non direttamente riconducibile ad un risultato finale, caratterizzata da un risultato destinato ad essere integrato, in vista del risultato finale, con altri risultati e lavorazioni parziali; la Fase è infine un'attività connessa a risultati di tipo parziale

In altre parole, le prestazioni atipiche sottoforma di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) non potranno più essere oggetto di un contratto di lavoro. In caso di mancata individuazione del progetto, il rapporto di collaborazione si deve considerare lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data di costituzione del rapporto (art. 69, Dlgs 276/03).

Il contratto deve avere forma scritta e deve contenere alcuni elementi ai fini della prova: la durata, il progetto o programma di lavoro, il corrispettivo, la modalità di coordinamento ed eventualmente le misure per la tutela e sicurezza del collaboratore a progetto. Il collaboratore deve essere iscritto, come in precedenza, alla c.d. gestione separata INPS²⁴ e all'INAIL (in entrambi i casi per 1/3 a proprio carico e per 2/3 a carico del committente) e fruisce di alcune tutele tipiche dei lavoratori subordinati (assegni per il nucleo familiare, indennità di malattia e per degenza ospedaliera, indennità per la maternità e per congedo parentale, proroghe di durata del rapporto in alcune fattispecie legate alla gravidanza). Inoltre viene riconosciuto il diritto a che il collaboratore sia riconosciuto autore delle invenzioni operate in costanza di svolgimento del rapporto; deve osservare il dovere di riservatezza e non concorrenza (anche se può, salvo accordo diverso fra le parti, svolgere la sua attività per più committenti). Anche dal punto di vista fiscale nulla è cambiato e, anche per le collaborazioni in esame, il riferimento normativo continua a essere rappresentato dall'articolo 50, comma 1, lettera c-bis, del TUIR. I compensi corrisposti dal committente continuano pertanto a essere considerati di natura assimilata al reddito di lavoro dipendente.

Non vi sono particolari limiti nella reiterazione di un contratto a progetto con il medesimo collaboratore, aventi per oggetto un progetto o un programma di lavoro, con contenuto analogo al precedente o del tutto diverso: poiché i rinnovi non devono però rappresentare un tentativo di elusione della disciplina delle co.co.pro, i contratti a progetto così predisposti devono presentare, autonomamente considerati, tutti i requisiti previsti (Circ. Min. Lav. 8 gennaio 2004, n. 1).

Prestazioni occasionali marginali

L'art. 61 del Dlgs 276/03 al comma 2 definisce alcune collaborazioni marginali come "i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente", salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare e con il medesimo committente sia inferiore a € 5.000,00. In questa fattispecie quindi non si deve individuare un progetto di riferimento, essendo prestazioni di modesta entità (sia con riferimento alla durata che al corrispettivo), pur mantenendo un vincolo di coordinamento con il committente e l'inserimento funzionale con l'attività del committente stesso.

Tali prestazioni non vanno confuse con quelle di lavoro autonomo occasionale ex art 2222 Codice Civile: in questo caso l'esercizio dell'attività prestata deve essere del tutto occasionale, senza il requisito della professionalità o della prevalenza. Anche queste ultime hanno un riferimento a € 5.000,00 (al di sopra del quale è previsto l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS in capo al lavoratore autonomo occasionale, con riferimento anche a più committenti) e si differenziano dalle collaborazioni di cui sopra per l'assenza di coordinamento, il carattere episodico dell'attività e il mancato inserimento nella struttura organizzativa; si differenziano invece dalle prestazioni autonome abituali (ex art. 2222 C.C.) per il solo carattere episodico e non per la natura della prestazione (esempio classico: l'intervento ad un convegno di un assistente sociale del Comune).

Prestazioni di lavoro accessorio

L'art. 70 del Dlgs 276/03 ha introdotto questa nuova possibilità di inserimento lavorativo per soggetti a rischio di esclusione sociale (o comunque ancora non entrati nel mondo del lavoro o in procinto di uscirne). Si tratta di prestazioni di natura occasionale e di tipo accessorio, con limite - nei confronti di un medesimo committente e nell'arco di un anno solare - di € 5.000,00. Il pagamento avviene attraverso la corresponsione di buoni (di valore al momento pari a € 10,00) che il committente acquista e consegna al prestatore.

²⁴ Al momento l'aliquota contributiva è, per la generalità dei collaboratori, pari a 23,50% delle somme a qualunque titolo ricevute dal collaboratore (maggiorata di 1% al superamento di € 40.083,00); per i collaboratori iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e per i titolari di pensione è pari al 16%

Successivamente il prestatore lo potrà monetizzare (al netto del 5% trattenuto come rimborso del servizio e delle trattenute INPS/INAIL di cui sotto), presentandolo ad una serie di concessionari indicati con apposito Decreto. I buoni sono esenti da imposte e non incidono sullo stato di disoccupazione.

I soggetti che possono fruire di tali agevolazioni sono: disoccupati da oltre un anno; casalinghe, studenti e pensionati; disabili e soggetti in comunità di recupero; lavoratori extracomunitari con regolare permesso (nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro).

Possono essere impiegati in piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare (anziani e bambini), piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione, realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali e caritatevoli, nella collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà, in imprese familiari, limitatamente al commercio, turismo e servizi (per un importo inferiore a 10.000 euro annui).

La prestazione che ha natura occasionale è sottoposta a contribuzione INPS (13% del valore facciale del buono) ed INAIL (7%) per conto del prestatore da parte dei concessionari autorizzati.

LE BORSE DI LAVORO, TIROCINI E INSERIMENTO LAVORATIVO

Spesso nelle attività svolte dall'Ente Ecclesiastico vi sono azioni volte all'inserimento socio-lavorativo di soggetti a rischio di esclusione sociale. Valgono di seguito alcune considerazioni.

L'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati²⁵ al momento è appannaggio delle sole cooperative sociali di tipo B o delle imprese

sociali: pertanto è escluso che tali attività possano essere poste in essere direttamente dall'Ente Ecclesiastico. L'unica via in tal senso percorribile è quella riveniente dalla costituzione di un ramo d'impresa sociale, che però è opportuno vagliare anche alla luce di altre conseguenze operative. Inoltre è bene ricordare che l'intermediazione di mano d'opera è riservata dal legislatore ai soli soggetti autorizzati (di fatto sono solo le società interinali) attraverso il contratto di somministrazione di mano d'opera.

Per ciò che attiene ai c.d. stages o tirocini formativi e di orientamento, si ricorda che possono essere promossi attraverso apposite Convenzioni²⁶ da soggetti precisamente individuati dal legislatore (enti di formazione, istituzioni scolastiche, università, agenzie per l'impiego, comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali), fra cui non rientrano comunque gli Enti Ecclesiastici (a meno che non gestiscano anche un'attività di istruzione e/o formazione).

Pertanto, solo nel caso siano presenti a livello diocesano una cooperativa sociale di tipo B o un ente ausiliare (magari promosse da un Ente Ecclesiastico), a patto di rispettare puntualmente le disposizioni del DM 25 marzo 1998, n. 142, sarà possibile per tale tipologia di enti proporre l'istituzione di stages presso i datori di lavoro convenzionati.

Gli stages sono destinati a soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, secondo determinate modalità tali da assicurare una proficua alternanza fra studio e lavoro, al fine di agevolare le loro scelte professionali – presenti e future – mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e possono essere estesi anche a cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari²⁷ in possesso di regolare permesso di soggiorno: non comportano mai la

²⁵ Per soggetti svantaggiati, si intendono (art 4, comma 1, legge 381/97): - gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, - gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, - i soggetti in trattamento psichiatrico, - i tossicodipendenti, - gli alcolisti, - i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, - le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, - i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

²⁶ Le Convenzioni, stipulate fra i soggetti promotori e i datori di lavoro, hanno la forma prevista dall'allegato al D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e debbono contenere le modalità di svolgimento del tirocinio (luogo e mansioni da svolgere, durata, nomi dei responsabili), essere corredate dal progetto formativo e di orientamento concordato dall'azienda e dal tirocinante; inoltre devono essere trasmesse alla Regione, agli Ispettorati del lavoro competenti territorialmente e alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

²⁷ Se si tratta di cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno la normativa applicabile è quella generale; se invece si tratta di cittadini extracomunitari residenti all'estero, la possibilità di fare ingresso in Italia per svolgere un periodo di tirocinio formativo, costituisce un particolare caso di ingresso "fuori quota", per il quale non è richiesto il nulla osta al lavoro, ma visto di ingresso per motivi di studio o formazione (DM 22 marzo 2006).

costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. Tali tirocini hanno una durata massima differenziata per titolo di studio dello stagiaire (massimo 12 mesi, da estendere a 24 solo nel caso di diversamente abili), mentre la loro numerosità totale è prevista in relazione all'attività dell'azienda nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente".

È da notare che al rapporto formativo di stage, può seguire un rapporto di lavoro subordinato a termine: ciò non solo è possibile, ma è anche favorito dalla legge (art. 10 Dlgs 368/01), laddove dispone l'esenzione dal rispetto dei limiti numerici dei contratti a termine stipulati a conclusione del tirocinio formativo, al fine di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

In questo quadro, è obbligo dell'ente ospitante comunicare al Centro per l'Impiego competente l'instaurazione di un rapporto di tirocinio²⁸ con le modalità e nei tempi stabiliti per le assunzioni, mentre è facoltà del medesimo stabilire la possibilità di erogare un compenso per l'attività svolta che, come già notato sopra non potrà mai essere considerato retribuzione, ma che assumerà la forma di un premio di stage o assegno di studio²⁹, e dovrà essere specificato nel progetto formativo alla voce "Facilitazioni previste".

L'importo e le modalità di erogazione vengono anch'esse decise dall'impresa ospitante. Il reddito così prodotto è parificato dal legislatore fiscale al reddito da lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera c del TUIR).

Diversamente tale facoltà, sempre nella medesima forma, potrà essere prevista anche dal soggetto promotore (associazione o cooperati-

va sociale nel nostro caso): è invece sicuramente a carico del soggetto promotore avere cura che il tirocinante sia assicurato presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi.

Le borse di lavoro costituiscono invece una misura prevista dal c.d. Pacchetto Treu per facilitare l'inserimento lavorativo in alcune zone del Paese (art. 26, Interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno, della Legge 24 giugno 1997, n. 196): la loro gestione è legata a progettualità territoriali volte a favorire meccanismi di inclusione sociale e lavorativa ad opera di soggetti pubblici e privati.

A volte una tale forma di compenso (riconducibile comunque a una forma di tirocinio formativo e quindi avente quella tipologia di profilo civilistico e fiscale) è inclusa in progetti di formazione-lavoro finanziati a livello regionale/provinciale attraverso i Fondi Europei e a cui diversi soggetti possono essere titolati a partecipare: sicuramente gli Enti di formazione Professionale, ma anche altri soggetti di Terzo Settore (spesso costituiti in Associazioni Temporanee di Scopo o di Impresa). Non sembra comunque riconducibile tale tipologia di attività (che comunque è di inserimento lavorativo) a quella tipica dell'Ente Ecclesiastico (semmai è riferibile ai c.d. Enti Gestori, ex art. 90 delle Istruzioni in Materia Amministrativa della CEI). Escludendo quindi che l'Ente Ecclesiastico possa erogare direttamente somme in tal guisa, è invece possibile che possa essere coinvolto come "selezionatore" o "garante" di buone prassi locali, con un ruolo quindi più di accompagnamento di esperienze di inserimento lavorativo, che di gestione diretta delle stesse.

Prestazione occasionale per convegni-seminari-incontri, diritto d'autore e regime dei rimborsi spese

Accade frequentemente che nel corso di momenti formativi diocesani, anche di tipo seminariale, vengano chiamate ad intervenire personalità di spicco, sia con riferimento alle proprie capacità professionali sia dal punto di vista della propria esperienza di vita. In tutti i

²⁸ Tale obbligo non sussiste, solo nel caso di tirocini elusivamente formativi, non finalizzati all'assunzione.

²⁹ La somma corrisposta è fiscalmente qualificabile come reddito assimilabile ed è determinata seguendo le regole previste per il reddito da lavoro dipendente. A tale somma, va detratta la ritenuta d'acconto del 20% (anche sulle modalità di erogazione della somma non vi sono indicazioni legislative, per cui anche questo rimane a discrezione dell'azienda)

casi si pone sempre il problema di come regolare il compenso per la loro prestazione fornita e che regime applicare con riferimento al rimborso delle spese vive sostenute.

In questo caso occorre distinguere innanzi tutto la qualifica professionale del soggetto chiamato a svolgere la prestazione. Nella genericità dei casi è da ricondursi ad una prestazione di lavoro autonomo occasionale che, come già notato sopra, è caratterizzata dalla fornitura di un'opera o di un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, in favore di un committente, senza vincolo di subordinazione, senza alcun coordinamento con la struttura organizzativa del committente e senza il requisito della professionalità o della prevalenza: questo è il caso classico di un assistente sociale del comune (o di un medico ospedaliero) che intervenendo ad un convegno, inquadri la sua relazione come prestazione di lavoro occasionale. In tal caso il suo compenso lordo onnicomprensivo (anche per la parte da rimborsare per le spese sostenute che andrà esposta come voce separata nella richiesta di liquidazione medesima³⁰) sarà assoggettato alla ritenuta IRPEF del 20% e successivamente liquidato; ovviamente nel caso il reddito del lavoratore autonomo dovesse superare l'importo di € 5.000,00 per prestazioni rese anche verso più committenti, questi deve iscriversi alla gestione separata INPS e sarà tenuto ai versamenti della contribuzione (nella stessa misura prevista per le co.co.co. e sulla parte eccedente i 5.000,00 euro). Essendo il soggetto committente sostituto d'imposta, è obbligato quindi a richiedere al lavoratore autonomo una dichiarazione circa il superamento di detto limite e nel caso provvedere ai versamenti connessi (per il 2007, a seconda dei casi, l'aliquota da applicare è il 26,72%, se il lavoratore occasionale è privo di altra tutela obbligatoria, o il 12% negli altri casi previsti).

Vi può però essere il caso che venga concordata una serie programmata di interventi di formazione, con frequenti contatti e coordinamenti con la struttura committente, con una certa sistematicità e integrazione con la strut-

tura committente, in un arco temporale definito: in tale caso ci troviamo di fronte ad una co.co.co., con o senza progetto (secondo i limiti previsti per le c.d. collaborazioni marginali, di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso percepito dallo stesso committente e nel medesimo anno solare sia inferiore a € 5.000,00). In tal caso, è possibile provvedere al rimborso delle spese documentate, in analogia a quanto previsto per i lavoratori subordinati (possibilità di utilizzare i sistemi di esenzione totale o parziale previste dalle regole di cui all'art 51, comma 5 del TUIR - sistema piè di lista, forfetario o misto).

Vi può essere infine il caso di un libero professionista che sia chiamato ad intervenire in un convegno o in un ciclo di conferenze con riferimento a materie di sua competenza³¹: in tale caso, essendo la fattispecie riconducibile all'estrinsecazione della propria normale abituale attività economica esercitata, ci troviamo di fronte ad una prestazione di lavoro autonomo abituale. In tal caso, il professionista addebiterà al committente la sua prestazione attraverso l'emissione di fattura, su cui il committente opererà la trattenuta del 20% ai fini IRPEF (ritenuta d'acconto).

Per ciò che attiene alla disciplina dei rimborsi spese per il professionista, occorre distinguere:

- anticipazioni di oneri effettuati in nome per conto del committente (rimborsi per pagamenti di imposte e tasse, valori bollati, marche, diritti di cancelleria, spese di visura, vidimazioni, acquisto di materiale): se regolarmente documentati ed intestati al committente (di cui il professionista di fatto è rappresentante), sono fuori campo IVA e non concorrono nemmeno a costituire reddito per il professionista (no IVA, no ritenuta d'acconto). L'unico adempimento è l'emissione di documento fuori campo IVA con l'applicazione della marca da bollo da € 1,29 per importi superiori a € 77,47 e l'analitica documentazione delle spese sostenute (ne deriva l'esclusione da questo regime di

³⁰ Il reddito del lavoratore autonomo occasionale è determinato dalla contrapposizione fra ricavi per le prestazioni rese e spese afferenti l'incarico. Non sono esclusi dalla formazione del reddito i rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio percepiti dal lavoratore autonomo occasionale. Pertanto, anche il rimborso di queste spese va considerato un compenso e conseguentemente va assoggettato alla relativa ritenuta fiscale da parte del soggetto erogante. A loro volta, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal lavoratore autonomo occasionale sono deducibili dall'ammontare dei compensi dallo stesso percepiti (anche ai fini quindi dell'applicazione dell'aliquota INPS, che deve essere addebitata sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla richiesta di liquidazione compenso).

³¹ Diverso sarebbe il caso del professionista titolare di partita IVA che presta in via occasionale un'attività artistica, riconducibile alla prima fattispecie osservata.

ogni regime di spesa forfettariamente determinata);

- spese di viaggio, vitto, alloggio (biglietti di viaggio, ricevute di ristoranti e alberghi, carburante, a piè di lista o in modo forfetario): sono considerati alla stessa stregua dei compensi del professionista (anche se intestate sia al professionista che al committente), in base al principio dell'accessorietà rispetto alla prestazione principale. Tali oneri vanno quindi indicati in fattura, applicando sia l'IVA che la ritenuta d'acconto quando gli oneri siano sostenuti dal professionista, per il compimento dell'incarico; quando invece sono sostenute dal professionista per proprio conto, ma in nome del committente³², attestati da fatture o ricevute cointestate al cliente e al professionista, allora sono elementi positivi di reddito da assoggettare a ritenuta, ma non sono imponibili ai fini IVA; rimborsi spese forfettari (diarie, indennità di trasferta, rimborsi chilometrici): sono sostenute in proprio e non sono analiticamente documentate: concorrono sempre a formare il reddito per il professionista (IVA e ritenuta d'acconto).

Pertanto molta attenzione andrà posta nell'accordare rimborsi spese al professionista – soprattutto se di tipo forfetario – al di fuori del corretto regime fiscale e IVA.

In alcune fattispecie è infine applicabile la normativa concernente lo sfruttamento economico delle opere di ingegno³³, comunemente nota come "cessione del diritto d'autore". In questo caso – è bene precisarlo – l'oggetto di tale cessione non è ovviamente rappresentato dal diritto morale inalienabile ed imprescrittibile di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione della stessa che possa essere pregiudizievole per il suo onore o la sua reputazione (art. articolo 2577 Codice Civile), ma è costituito dalla possibilità di disporre del diritto patrimoniale incorporato nell'opera stessa al fine di trarne un'utilità economica (in altre parole si tratta della mera utilizzazione economica delle opere dell'ingegno).

I compensi spettanti ad autori per lo sfruttamento delle opere dell'ingegno di carattere creativo, sono assimilati al reddito di lavoro autonomo, la cui determinazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 8, del TUIR avviene attraverso una deduzione forfetaria del 25% (al 40%, grazie alla Finanziaria 2007, per i soggetti al di sotto dei 35 anni), a titolo di rimborso spese³⁴, rapportata all'ammontare dei compensi. Anche la ritenuta d'acconto si applica a tale ammontare netto. La prestazione è esclusa dal novero delle prestazioni di servizi ai fini IVA.

³² È il caso delle spese di trasporto (pagate dal fornitore al trasportatore in nome e per conto del compratore), imposte di bollo per l'emissione di tratte, cambiali e pagherò, tasse di concessione governativa, spese postali se contrattualmente a carico dell'acquirente, spese processuali

³³ Rientrano nella nozione di opere protette dal diritto d'autore secondo l'attuale formulazione dell'articolo 2 della legge 633/41: - le opere letterarie, compresi la redazione di un articolo o di un servizio giornalistico; - le opere e le composizioni musicali; - le opere coreografiche o pantomimiche; - le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari; - i disegni e le opere dell'architettura; - le opere fotografiche; - i programmi per elaboratori; - le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere destinate al raggiungimento di un fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico o artistico (ad esempio, enciclopedie, dizionari, riviste, giornali, eccetera); - le elaborazioni di carattere creativo di un'opera già esistente (ad esempio, le traduzioni in altra lingua, le riduzioni, le trasformazioni da una ad altra forma letteraria o artistica, le modificazioni e aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originaria).

³⁴ In tale fattispecie quindi il rimborso delle spese viene determinato in via forfetaria in misura pari al 25% dell'importo lordo pattuito a titolo di compenso: non sono consentite altre deduzioni di spese, anche documentate, dal reddito lordo del percipiente

CINQUE PER MILLE E CARITAS **Gennaio 2008**

È noto come la legge finanziaria 2005 (legge 266/2005, commi 337/340 dell'articolo 1) abbia introdotto in via sperimentale un nuovo meccanismo di destinazione autonoma di una parte dell'IRPEF pagata dai contribuenti, denominato 5permille, originariamente rivolto in favore del volontariato e delle ONLUS, per finanziare la ricerca scientifica e universitaria, quella sanitaria e per sovvenzionare le attività sociali svolte dai comuni. Con le finanziarie del 2007 (comma 1237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e del 2008 (commi 4 - 11, art. 3, legge 24 Dicembre 2007, n. 244), le categorie dei soggetti beneficiari sono state parzialmente modificate e meglio precisate (ad esempio, attraverso l'esclusione dei comuni e delle fondazioni).

Nello specifico, i soggetti giuridici potenzialmente beneficiari sono divenuti (oltre ad Enti di Ricerca Scientifica - Università e Enti di Ricerca Sanitaria):

- a) le ONLUS, organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni;
- b) le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- c) le associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Gli Enti Ecclesiastici, come a suo tempo indicò anche la nota diffusa dall'Ufficio Giuridico della CEI nel 2006, possono essere quindi destinatari della scelta solo se hanno un "ramo Onlus", oppure se sono associazioni dotate di riconoscimento civile e se svolgono attività nei settori indicati sopra. In pratica la norma in oggetto può riguardare:

- qualunque ente ecclesiastico (parrocchia, diocesi, istituto religioso, fondazione...), ma solo se svolge attività di solidarietà sociale nell'ambito di un ramo Onlus, formalmente attivato (costituzione del ramo con regolamento registrato e iscrizione all'anagrafe delle Onlus);
- le associazioni canoniche civilmente ricono-

sciute come enti ecclesiastici che, pur non avendo un ramo Onlus, operano in uno o più degli ambiti di attività previsti per le Onlus (beneficenza, sanità, istruzione, ecc.).

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 30/E del 22 maggio 2007 e con successiva n. 57/E del 25 ottobre 2007, ha chiarito con quali criteri si potranno muovere l'Agenzia medesima e le Direzioni Regionali, con riferimento ai controlli previsti dalla norma istitutiva e relativi alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti beneficiari del 5permille.

Riportiamo a tal fine il capoverso che riguarda i controlli riguardanti gli Enti Ecclesiastici: "Come precisato in numerosi documenti di prassi, gli enti in parola, che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, possono considerarsi ONLUS - ai sensi dell'art. 10, comma 9, del dlgs n. 460 del 1997 - solo parzialmente, per le attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente indicati nel comma 1, lettera a) del menzionato articolo 10, ed a condizione che per tali attività:

- le scritture contabili di cui all'art. 20 bis del DPR 600 del 1973 siano tenute separatamente;
- vengano rispettati i requisiti statuari ed i vincoli sostanziali imposti dall'art. 10 del Dlgs. n. 460 del 1997, ferme restando le deroghe previste dal comma 7 del menzionato art. 10 e l'onere della comunicazione prevista dall'art. 11 del citato decreto. Di conseguenza, i controlli saranno mirati a verificare le effettive finalità perseguite e la sussistenza sia della personalità giuridica sia delle condizioni sopraindicate".

Per le associazioni riconosciute che "operano in campi ONLUS", l'Agenzia delle Entrate, a fronte dell'estrema eterogeneità dei soggetti potenzialmente beneficiari (fra cui, come sopra ricordato, potrebbero ricadere anche le associazioni canoniche civilmente riconosciute come enti ecclesiastici), ha segnalato che opererà andando a riscontrare l'effettiva sussistenza della personalità giuridica, presso i registri nazionali e regionali, oltre ad effettuare tutti gli "ulteriori approfondimenti di carattere amministrativo, tesi ad acclarare la tipologia dell'attività, l'effettivo svolgimento della stessa e le caratteristiche dell'ente. Tale indagine non assume valenza fiscale e dovrà essere svolta, di regola, attraverso la consultazione di atti, documenti ed informazioni acqui-

siti direttamente o mediante invio di questionario agli interessati". Visto che la circolare fa riferimento, a titolo esemplificativo, a possibili richieste di esibizione di statuti/atti costitutivi, rendiconti e bilanci, è bene ricordare come tale richieste non possano riguardare mai gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in forza della specifica disciplina che riguarda la loro natura e costituzione (art. 7, comma 2, Legge 121/85).

Dall'analisi di quanto precede, non sembra quindi che si possa presentare la possibilità che una Caritas diocesana o Parrocchiale possa procedere ad un'iscrizione agli elenchi per fruire del 5mille in via autonoma e disgiunta dall'Ente Diocesi o dall'Ente Parrocchia: sarà in capo al soggetto giuridico

Diocesi o Parrocchia (di cui la Caritas è ufficio e/o attività pastorale), ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, che risiede la titolarità di tale scelta, tenuto anche conto del necessario corollario relativo all'apertura di un ramo onlus.

Diverso il caso in cui a livello diocesano o parrocchiale dovesse esistere un soggetto associativo autonomo (associazione di volontariato fra i volontari "caritas" o associazione riconosciuta fra enti, parrocchie o diocesi), che invece possa vantare i requisiti di cui all'art. 3, comma 4, Legge 244/2007: in tal caso la procedura da seguire sarebbe quella ordinaria che regolamenta l'accesso ai fondi del 5 per mille.

COLLETTE NAZIONALI

*GESTIONE COLLETTE E INTERVENTI DI EMERGENZA
IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITÀ
(Testo Cei – prot. n. 443/00 – 30 marzo 2000)*

“... esaminando il rendiconto sulle collette nazionali in occasione di emergenze, si è preso atto con soddisfazione della fiducia del popolo italiano nei confronti della Caritas e dell’impegno scrupoloso di questa nell’impegnare tempestivamente le somme raccolte secondo le diverse finalità. Dalla relazione presentata al Consiglio Permanente CEI si coglie anche il momento favorevole delle Caritas diocesane, sempre più disponibili e preparate per impegni diretti a favore delle popolazioni colpite da calamità o comunque in situazione di forte disagio. Si manifesta però l’opportunità di ribadire e chiarire i rapporti delle Caritas diocesane fra loro e con la Caritas Italiana secondo le indicazioni statutarie, le nuove situazioni giuridiche e le circostanze pastorali...”.

Dopo ampia discussione sono state condivise alcune indicazioni, qui di seguito esposte, su cui appare doveroso convergere:

- È stata ribadita la funzione di coordinamento e di indirizzo della Caritas Italiana nei confronti delle Caritas diocesane per una continuata fedeltà alle finalità di questo organismo ecclesiale, come pure il compito primario di proporre sistematiche iniziative di formazione e di stimolo.
- Mentre si nota con soddisfazione la crescita di iniziative e il desiderio di impegno diretto in molte Caritas diocesane, si sottolinea la opportunità che di ogni intervento in Italia o all’estero di Caritas diocesane e di Delegazioni Regionali Caritas sia informata la Caritas Italiana, al fine di permettere il coordinamento e di ottenere direttive o aiuti utili.
- Con una certa frequenza singole Caritas diocesane sono invitate a partecipare ad iniziative e progetti insieme a soggetti non ecclesiali: è opportuno che prima di ogni decisione, oltre ovviamente il consenso dei Vescovi, sia sentita la Caritas Italiana.
- Per quanto riguarda le collette nazionali, si ribadisce che le somme raccolte debbono essere inviate entro breve tempo alla

Caritas Italiana, “titolare” e responsabile anche di fronte alle leggi statali della colletta stessa. Quando la Caritas diocesana abbia in programma la realizzazione di progetti relativi alla finalità della raccolta, potrà trattenerne in toto o in parte la somma raccolta, concordando tuttavia la cosa con la stessa Caritas Italiana.

ISTRUZIONE IN MATERIA AMMINISTRATIVA (2005)

n. 32 - Offerte finalizzate in giornate pre-scritte dall’autorità competente

L’ordinario del luogo può disporre che si facciano collette finalizzate in particolari giornate sia nelle chiese che negli oratori, anche se appartenenti ai religiosi, che di fatto siano abitualmente aperti ai fedeli (cfr can. 1266).

Tali offerte devono essere consegnate sollecitamente dal parroco o dal rettore della chiesa alla curia della diocesi, che le trasmetterà (nel caso di giornate nazionali o universali) o le assegnerà per le finalità stabilite (nel caso di giornate diocesane).

Quando la colletta è a carattere nazionale, si può trattenerne, purché se ne dia avviso ai fedeli, una somma pari, di norma, alla raccolta effettuata in una domenica ordinaria.

Quando la colletta è a carattere diocesano, spetta al Vescovo determinare la parte delle offerte raccolte da destinarsi alle necessità della parrocchia o della chiesa (cfr delibera CEI n. 59).

Le offerte raccolte in occasione di collette indette dalla CEI o dalla Caritas Italiana per fare fronte a eventi calamitosi devono essere inviate integralmente all’ente collettore.

Ferme restando le collette stabilite dalla Santa Sede per le necessità della Chiesa universale (per la carità del Papa; per le missioni; per le opere della Terra Santa), la CEI, ai sensi del can. 1262, ha stabilito che siano obbligatorie in Italia le collette per l’Università Cattolica e per le migrazioni.

Se la raccolta avviene al di fuori della propria sede, l’ente ecclesiastico che la promuove è tenuto a predisporre, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative alla campagna di sensibilizzazione (cfr d.lgs. 29 settembre 1973, n. 600, art. 20, comma 2).

CARITAS E CESSIONE GRATUITA DI BENI Aggiornato ad ottobre 2008

PREMESSA

Una delle attività che frequentemente sono presenti nelle nostre diocesi riguardano l'organizzazione di raccolte di derrate alimentari da poter destinare alle persone e famiglie bisognose, a volte anche attraverso l'offerta di servizi mensa (a volte anche in convenzione con gli Enti Locali). La normativa che regola questa fattispecie di raccolta ha una precisa regolamentazione, spesso non conosciuta e confusa con quella in favore delle ONLUS.

Con il presente lavoro si cercherà di fornire qualche chiarimento in materia e di indicare quali sono le possibili vie percorribili in materia per le Caritas Diocesane. Inoltre si cercherà anche di dare conto, più un generale, della complessa normativa fiscale che regola la cessione gratuita di beni e/o servizi, nei confronti sia dell'ente ecclesiastico, sia di altri soggetti (ONLUS o ONG) che con l'ente ecclesiastico possono avere rapporti.

1. La cessione gratuita di beni all'Ente Ecclesiastico

1.1. Le regole per l'Ente Ecclesiastico

Accade a volte che un'impresa (magari nota a livello locale o anche già nostra fornitrice di beni e servizi) decida di offrire gratuitamente alla nostra Caritas diocesana parte della sua merce (alimentare e non) e chieda istruzioni circa le modalità civilistiche e fiscali per perfezionare la cessione. Ci si trova quindi a fronteggiare una fattispecie che però la Caritas diocesana, in quanto Ufficio pastorale dell'Ente Diocesi, non può gestire in quanto tale (non avendo, come noto, personalità giuridica autonoma), ma solo attraverso la Curia

diocesana, Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto (EECR).

Risultano infatti deducibili dal reddito d'impresa, nel limite massimo del 2% del reddito dichiarato, le erogazioni liberali destinate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'EECR (art. 100, comma 2, lettera a, DPR 22 dicembre 1986 n. 917): secondo un'auto-revole interpretazione dell'Agenzia delle Entrate³⁵, possono rientrare in tale specifica fattispecie anche le erogazioni liberali in natura, purché venga preso a riferimento in merito il c.d. valore normale del bene oggetto di cessione (pari al prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari). In tale caso l'operazione, effettuata in contropartita con l'Ente Diocesi (suo, infatti, deve essere il codice fiscale) e a patto di attenersi ad una serie di disposizioni, risulta anche esente ai fini dell'IVA³⁶.

Va ricordato che per accedere a tale tipologia di agevolazione debbono essere comunque poste in essere una serie di adempimenti aggiuntivi sia a carico del cedente che in carico all'ente beneficiario che spesso possono scoraggiarne l'adozione (DPR 441 del 10/11/97, art. 2, comma 2): diversamente, l'operazione si deve intendere soggetta ad IVA.

È da rimarcare che le finalità dell'Ente Ecclesiastico sono solamente quelle di religione e di culto³⁷: pertanto è solamente per il perseguimento di dette finalità che risulta essere operativa la normativa agevolativa in oggetto. Ogni altra attività che l'Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto è in grado di porre liberamente in essere – ad esempio assistenza, istruzione o beneficenza – non può essere fatta valere pienamente dall'Ente medesimo come riconducibile alle mere proprie finalità istituzionali (art. 16, lettera b, legge n. 222/95): pertanto, occorre individuare altre vie per

³⁵ Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso del 17 luglio 2002, n. 234/E.

³⁶ "Sono esenti dall'imposta (...) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS" (art. 10, punto 12, DPR 26 ottobre 1972 n. 633). Tali cessioni sono rappresentate da quelle cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa e sono soggette a fatturazione (con dicitura "esente IVA ex art 10, comma 12, DPR 633/72"). Va ricordato che tali operazioni esenti sono "perfette" ai fini IVA e consentono al contribuente-impresa che le ha poste in essere un limitato recupero dell'IVA sui corrispondenti acquisti (attraverso il meccanismo del c.d. "pro-rata")

³⁷ Più precisamente le attività di religione e culto sono "quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana" (art. 16, lett. a, L. 222/85). Inoltre è da tenere in opportuna considerazione che "agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime" (art. 7, c. 3, L. 121/1985).

poter fruire di una qualche forma di agevolazione.

Si ricorda a tal proposito che l'Ente Ecclesiastico non è un soggetto ONLUS di diritto e pertanto per poter accedere alle diverse tipologie di agevolazioni in merito alla cessione gratuita di beni (art. 13, comma 2 e 3, dlgs 460/97, la c.d. legge del buon samaritano, Legge 25 giugno 2003, n. 155 "Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale", agevolazioni riconducibili alla campagna "più dai meno versi"), occorre che l'Ente Ecclesiastico costituisca un ramo di attività ONLUS al suo interno o si convenzioni con un terzo soggetto ONLUS "di fiducia" che già agisce nel territorio. Simile la situazione con riferimento alle agevolazioni in materia previste dalla legge n. 49/87, che sono riconosciute alle sole Organizzazioni Non Governative.

1.2. La cessione gratuita AGEA di beni alimentari

Una tipologia che spesso è oggetto di cessione gratuita (in favore delle mense, delle caritas parrocchiali, ...) è rappresentata dai c.d. beni alimentari attraverso la distribuzione dell'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura). L'AGEA, ex AIMA, è un ente nazionale ed è stata istituita con il decreto legislativo n. 165/99: l'Agenzia ha il compito di svolgere le funzioni di "Organismo di Coordinamento" e di "Organo-pagatore" per conto dell'Unione Europea con la finalità di sostenere la produzione agricola attraverso l'erogazione, ai produttori, di aiuti, contributi e premi. Inoltre l'Agenzia è incaricata, sulla base del Reg. (CE) n. 3149/92 e del Reg. (CE) n. 3730/87 (che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità), di provvedere alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari provenienti dalle scorte d'intervento da assegnare poi alle persone bisognose anche attraverso istituzioni benefiche e caritative.

In forza di tale ultima previsione e del fatto che a livello comunitario fossero indicati come destinatari del provvedimento genericamente i c.d. "enti caritativi", molte Caritas Diocesane hanno avuto accesso a tale possibilità, indipendentemente dalla loro configurazione giuridica, probabilmente in continuità con la presenza a livello locale delle Opere Diocesane (ODA ed EDA): di fatto le Caritas sono

state comunque considerate soggetti referenti (nelle diverse circolari l'AGEA le ha sempre citate al primo posto, rispetto a tutti gli altri attori presenti).

Nel corso del secondo semestre del 2006 è stata però promulgata una Circolare AGEA (DPMU 2006.2372 del 07/09/2006) – inviata a tutti gli enti caritativi presenti nell'archivio informatico AGEA – che, istituendo l'Albo degli enti accreditati ai fini dell'ottenimento dei prodotti alimentari distribuiti dall'Agea medesima, ha stabilito specifici criteri per il riconoscimento; tali criteri sono di due tipi:

1. criterio storico: almeno 5 anni di attività pregressa con l'AGEA (in tale fattispecie sono rientrate le circa 145 Caritas presenti negli elenchi dell'Agenzia)
- o, in alternativa,
2. caratteristiche specifiche:
 - i. la previsione statutaria dell'assenza della finalità di lucro;
 - ii. la personalità giuridica;
 - iii. l'organizzazione territoriale articolata in almeno 20 strutture capofila di distribuzione che debbono ricadere in almeno 2 distinte regioni per ciascuna area regionale (Nord, Centro, Sud e Isole).

La Circolare prevedeva inoltre, come ogni altra precedente, che tutti gli Enti che agiscono per delega erano tenuti a presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione scritta che attesti l'affidamento di tali funzioni per l'anno di riferimento, corredata di fotocopia integrale, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità del delegante e del delegato.

Sono poi previsti gravosi adempimenti in ordine alla tenuta di registri di carico e scarico, nonché della "tracciabilità" di tutti i passaggi che i beni alimentari compiono prima di arrivare ai destinatari finali. A tal fine è bene ricordare che con il Reg. (CE) n. 1903/2004 del 29 ottobre 2004, la Commissione Europea ha stabilito (art. 5 bis) che "le organizzazioni caritative che si occupano dei beneficiari e che intervengono direttamente presso di loro, sono considerate destinatarie finali della distribuzione se procedono effettivamente alla distribuzione delle derrate alimentari". Ne consegue che la responsabilità della corretta destinazione ed utilizzo del prodotto è assunta dal responsabile dell'Ente o Struttura caritativa

che cura la distribuzione: ciò rileva anche ai fini dei controlli ispettivi che AGEA si riserva di operare sulle strutture caritative e che – in casi di gravi irregolarità – possono portare anche all'esclusione dal programma di assegnazione delle derrate alimentari CE.

Non è superfluo qui notare che, anche in questo caso, tutta la documentazione che riguarda la Caritas diocesana dovrebbe essere sottoscritta dal Vescovo Diocesano (dal legale rappresentante dell'Ente di cui la Caritas è parte) e, solamente nel caso in cui esista una procura speciale in favore del Direttore dell'Ufficio, da quest'ultimo.

Una norma poi di particolare importanza riguarda la c.d. affiliazione delle strutture caritative che effettivamente distribuiscono gli aiuti rispetto a quelle che ne coordinano lo stoccaggio e la conservazione negli appositi magazzini (nel nostro caso il primo soggetto potrebbe essere costituito dalle Caritas Parrocchiali, mentre il secondo potrebbe essere rappresentato dalla Caritas diocesana). Ogni Ente Caritativo accredita presso l'AGEA le diverse Strutture caritative che poi effettuano direttamente la distribuzione dei beni alimentari: non è però consentito alle singole Strutture di modificare l'affiliazione dall'uno all'altro Ente caritativo durante il corso dell'esecuzione del programma annuale di distribuzione. Pertanto se un anno una Parrocchia riceve le derrate alimentari dalla Caritas diocesana, non li dovrebbe ricevere – ad esempio – anche dal Banco Alimentare e viceversa...

Pertanto, al momento, solamente le Caritas Diocesane già accreditate presso l'AGEA potranno fruire della distribuzione gratuita delle derrate alimentari CE, sempre che si impegnino a porre in essere puntualmente tutti gli adempimenti previsti e a rispettare tutte le norme dettate dall'Agenzia con riferimento alla gestione e conservazione dei beni, nonché con riferimento alla contabilizzazione e rendicontazione di tutte le fasi.

2. Le norme in favore delle ONLUS e le possibilità per l'Ente Ecclesiastico

Come sopra ricordato, esistono norme di maggior favore che agevolano la cessione gratuita di beni nei confronti delle ONLUS (e delle ONG). In questo caso, l'Ente Ecclesiastico - a livello diocesano - deve operare una scelta: o costituisce un ramo ONLUS all'interno dell'Ente Diocesi, o si rivolge ad un soggetto terzo (di natura ecclesiale o civile), con cui dovrà stipulare una convenzione con riferimento anche a tale tipologia di attività.

Le norme intervengono sia con riferimento ad agevolazioni in ambito IRES sia in ambito IVA. Di seguito se ne riepilogano brevemente gli estremi. Si richiama anche il fatto che in tale contesto ci riferiamo alle norme concernenti la cessione gratuita di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa e per cui è stata operata la detrazione IVA all'atto dell'acquisto: questo in quanto la cessione di beni che non rientrano in tale fattispecie (tipicamente, omaggi, campioni gratuiti, ecc.) costituisce, in accordo con l'art. 2, comma 4) del dpr 633/72, operazione esente.

2.1. Cessione gratuita di prodotti alimentari e farmaceutici

L'art. 13 del Dlgs 460/97 stabilisce al comma 2 che "le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale³⁸, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53 (ora art. 85), comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi".

Tale previsione è di rilevante importanza perché consente alle imprese che producono o commercializzano tale tipologia di beni di cederli gratuitamente ai soggetti ONLUS senza alcuna limitazione e senza che il valore (normale) dei beni stessi venga considerato ricavo tassabile: cosa che avviene normalmente qualora tale tipologia di beni venga destinata a finalità estranee all'esercizio di impresa.

³⁸ Il legislatore ha precisato che tale fattispecie ricorre nel caso in cui i prodotti - alimentari o farmaceutici - risultino esclusi dalla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o simili, nonché nel caso di prossimità alla data di scadenza. Tutte queste eventualità, pur diminuendo o facendo venir meno il valore commerciale del prodotto, non ne devono impedire tuttavia l'utilizzo. (Cfr. punto 4.3, Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 168/E del 26.06.98).

Con riferimento all'IVA, occorre distinguere il caso della cessione di derrate alimentari da quello dei prodotti farmaceutici: se i beni oggetto della cessione gratuita sono rappresentati da derrate alimentari, alle condizioni previste dalla legge 133/95³⁹, questi si considerano distrutti e pertanto le operazioni relative non sono soggette ad IVA: ciò consente all'impresa cedente di operare sia la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, sia di non dover emettere fattura. Gli adempimenti connessi, oltre alle annotazioni sui registri e libri obbligatori ai fini IVA, riguardano l'obbligo di inserire nel DDT che accompagna le merci la seguente causale: "prodotti non più commercializzabili per errori di confezionamento, ecc., ceduti gratuitamente ai sensi dell'articolo 6 comma 15 della legge 133/99"; la ONLUS dovrà attestare alla Società donante di avere i requisiti di cui all'articolo 10, comma 12 del D.P.R. 633/72.

2.2. Cessione gratuita di beni per finalità di assistenza, beneficenza, istruzione ex art. 13, comma 3, Dlgs 460/97

Il terzo comma dell'art 13 del Dlgs 460 si riferisce alla cessione gratuita ad ONLUS di beni oggetto dell'attività di impresa che non siano rappresentati da prodotti alimentari o farmaceutici.

L'art. 1, comma 130, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (la Finanziaria 2007) ha introdotto sostanziali modifiche riscrivendo il comma in esame, sia per ciò che attiene alla natura dei beni oggetto dell'agevolazione, sia con riferimento ai connessi effetti fiscali.

Innanzitutto i beni oggetto della cessione gratuita sono:

- beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici;
- beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa;
- beni che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non modificandone l'idoneità di utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione;
- beni il cui costo specifico complessivo non

deve essere superiore al 5% del reddito dichiarato dall'impresa cedente.

Il legislatore ha pertanto precisato che oggetto della gratuita cessione non sono il complesso dei beni (non di lusso) alla cui produzione e scambio è diretta l'attività di impresa, bensì quelli che contengano alcuni difetti e che non siano di fatto commerciabili.

La ONLUS ricevente non potrà re immettere in commercio i beni così trasferiti, potendoli solamente destinare per il perseguimento delle proprie attività istituzionali, dandone apposita attestazione secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 13 del Dlgs 460/97. Lo stesso comma 4 stabilisce, inoltre, a pena di decadenza dei benefici fiscali, l'obbligo per la ONLUS beneficiaria circa l'effettivo utilizzo diretto dei beni ricevuti.

Le novità introdotte riguardano dal lato dell'impresa cedente il trattamento fiscale complessivo dell'operazione, che appare quanto meno interessante:

1. ai fini delle imposte sui redditi, la cessione gratuita dei beni non di lusso "difettati", secondo quanto ora previsto dall'art. 13, comma 2 del Dlgs 460/97, non si considera avvenuta per finalità estranee all'esercizio di impresa ex art. 85, comma 2, del TUIR, DPR 22 dicembre 1986, n. 917: pertanto i connessi costi sostenuti per la loro produzione o acquisto, nel limite massimo del 5% del reddito d'impresa dichiarato, non sono considerati indeducibili e quindi a questi non si deve più applicare il meccanismo del "pro-rata" previsto all'art. 19 del DPR 633/72;
2. ai fini IVA tali beni si considerano distrutti e non rientrano più nel regime di esenzione che tante difficoltà aveva sollevato: pertanto le imprese potranno cedere gratuitamente i beni alle ONLUS, non applicare l'IVA e non avendo più limitazioni circa il diritto alla detrazione dell'imposta;
3. il costo specifico dei beni ceduti non concorre più a determinare il limite di deducibilità per le erogazioni liberali alle ONLUS (art. 100, comma 2, lettera h) del TUIR) pari a € 2.065,83 o al 2% del reddito d'impresa

³⁹ "i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenze o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente alle ONLUS e da queste ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto" (art. 6, comma 15, legge 133/99).

dichiarato, come invece era in precedenza; pertanto tale fattispecie può essere ora ben considerata quale autonomia agevolazione in favore delle ONLUS (così recita la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 26 marzo 2008 n. 26/E).

2.3. Più dai meno versi: le novità introdotte dall'art. 14 DL 35/2005

Con la conversione in legge del decreto legge "competitività" n. 35/2005 avvenuta con Legge 14 maggio 2005 n. 80, sono state pienamente recepite nel nostro ordinamento anche alcune modifiche relative alle erogazioni liberali (art. 14, comma 1 del decreto) nei confronti di determinate categorie di soggetti del Terzo Settore: qui interessa segnalare cosa è cambiato con riferimento alle erogazioni liberali in natura nei confronti delle ONLUS e delle altre categorie indicate dalla norma in oggetto.

Innanzitutto la norma si applica sia alle persone fisiche che ai Soggetti IRES (società, enti commerciali ed enti non commerciali, art. 73 TUIR) e riguarda (ai fini che qui interessano) erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate in favore di ONLUS, Associazioni di Promozione Sociale (iscritte nel registro nazionale o, se regionali, affiliate ad APS Nazionale).

Il meccanismo individuato non introduce novità per ciò che attiene all'IVA, che quindi continuerà ad operare come già illustrato. Notevoli i cambiamenti con riferimento alla deducibilità del reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF/IRES: le liberalità in oggetto sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore (e questa è un'innovazione principalmente per le persone fisiche) nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e, comunque, nella misura massima di € 70.000,00 annui⁴⁰.

Rimane, comunque, sempre ferma la possibilità per il soggetto erogatore di applicare le precedenti forme di deducibilità previste per le ONLUS (ma, una volta scelto, è preferibile che

mantenga ferma l'opzione per tutto il periodo di imposta considerato). Questo aumento dei limiti nella deducibilità viene contro-bilanciato da una serie di previsioni ed obblighi di cui è bene tenere conto, che riguardano sia l'impresa cedente che la ONLUS ricevente, sia l'inasprimento delle sanzioni previste per indebite deduzioni dal reddito.

a) Valore di riferimento e natura dei beni ceduti

La Circolare 39/E dell'Agenzia delle Entrate del 19 agosto 2005 ha provveduto a precisare che in tale contesto occorrerà prendere a riferimento il valore normale dei beni oggetto di gratuita cessione⁴¹.

La Circolare suggerisce al soggetto donante di aver cura di acquisire, a comprova della effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, etc.), anche una ricevuta da parte della donatario (ONLUS/ APS), che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori.

b) Non cumulabilità con altre agevolazioni fiscali

Il legislatore ha disposto che "in relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 (dell'art. 14 del DL 35/2005) la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge".

c) Obblighi contabili e di rendicontazione in capo alle ONLUS

Uno dei presupposti agevolativi di maggior rilievo introdotti dal DL 35/2005 al comma 2 dell'articolo 14 è riferito alla istituzione di obblighi contabili per le ONLUS. Questi sono in sintesi:

⁴⁰ La Circolare 39/E dell'Agenzia delle Entrate del 19 agosto 2005 ha provveduto a chiarire che la norma si debba intendere con riferimento al minore dei due termini. Pertanto l'importo massimo di 70.000,00 euro vale, quindi, solo nel caso in cui tale cifra corrisponda o sia inferiore al 10% del reddito complessivo del soggetto erogante (quindi per redditi uguali o superiori a 700.000,00 euro). Nel caso in cui il reddito dell'erogante sia inferiore a 700.000,00 euro il limite che si deve prendere in considerazione è comunque il 10% del reddito medesimo.

⁴¹ L'art. 9, comma 3 del TUIR stabilisce che "per valore normale (...) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso".

- la tenuta di scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione;
- la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Tali obblighi rappresentano per la ONLUS adempimenti necessari e puntuali, facilmente risolvibili con l'adozione di un impianto informativo interno che dia conto, attraverso la rilevazione dei fatti amministrativi in partita doppia, dell'esatta situazione economico-patrimoniale dell'ente (stato patrimoniale e conto economico, ma anche nota integrativa e/o relazione di gestione). È da rilevare che il venir meno di tale presupposto comporta la immediata perdita delle agevolazioni così introdotte, ma non comporta l'irruzione di ulteriori sanzioni.

d) Sanzioni

A fronte delle agevolazioni previste, sono previste sanzioni amministrative particolarmente pesanti (commi 4 e 5, art. 14, DL 35/2005), sia in capo al soggetto donante, sia in capo all'ente ricevente. Nel dettaglio le sanzioni, riferite ad indebite deduzioni dall'imponibile riscontrate nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte, sono di due tipi:

- Violazione dei presupposti previsti dal comma 1 dell'art 14 DL 35/2005
presupposto soggettivo: le organizzazioni beneficiarie non appartengono alle categorie di enti espressamente indicate: maggiorazione del 200% della sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (che già prevede a titolo di sanzione il raddoppio dell'imposta ricalcolata e recu-

perata per l'illecita deduzione);

presupposto oggettivo: superamento dei limiti di deduzione previsti (10% del reddito complessivo dichiarato o di € 70.000,00): maggiorazione del 200% della sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

- insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali

Qualora la deduzione risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali (dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità), l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

2.4. Le cessioni in favore di popolazioni colpite da calamità naturali e catastrofi

Il Legislatore ha previsto agevolazioni anche con riferimento alle erogazioni liberali in natura cedute gratuitamente in favore di popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi⁴². L'art. 27 della legge 133/99 prevede infatti che non costituiscono ricavo o plusvalenza tassabile per i soggetti titolari di reddito di impresa, i beni ceduti gratuitamente nei casi di emergenze umanitarie, sia in Italia che all'estero, se la cessione avviene per il tramite di ONLUS e di altri soggetti di terzo settore identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2000⁴³. Non vi sono pertanto limitazioni specifiche in riferimento alla non inclusione di tale componente con riferimento alla base imponibile ai fini IRES (completa deducibilità).

Con riferimento all'applicazione dell'IVA, tali operazioni sono esenti ex art. 10, comma 13,

⁴² A tal fine sono considerate calamità o catastrofi quelle situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone o dei beni e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.

⁴³ I soggetti identificati dal DPCM sono:

- a) le ONLUS di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) le organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- c) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
- d) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- e) associazioni sindacali e di categoria.

DPR 633/72. L'esenzione in parola si applica a condizione che lo stato di calamità naturale o di catastrofe sia dichiarato ai sensi della Legge 996/70 o della Legge 225/92. Rispetto al caso precedente illustrato al punto 2 (contemplato al n. 12 dell'articolo 10) viene semplificata la procedura in vista dell'eccezionalità degli eventi che determinano la cessione. Di conseguenza, scompare l'obbligo di documentare la movimentazione del bene ceduto instaurando la procedura su descritta (articolo 2, comma 2, Dpr 441/1997).

L'unica condizione prevista per applicare l'esenzione Iva a tali cessioni è che lo stato di calamità naturale o di catastrofe venga dichiarato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8/12/1970, n. 996, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Interni ed anche su richiesta degli organi amministrativi degli enti locali coinvolti nell'evento.

2.5. Le cessioni gratuite di beni in favore di PVS attraverso ONG

Quando il soggetto tramite della gratuita cessione di beni è una Organizzazione Non Governativa che li destina a popolazioni dei Paesi in Via di Sviluppo, fermo restando quanto già annotato ai fini IRES e ricordando che le ONG sono ONLUS di diritto, l'operazione posta in essere non è imponibile ai fini IVA in quanto assimilata alle cessioni per esportazioni. L'art. 14 della Legge 49/87 disciplina infatti che "le operazioni effettuate nei confronti (delle Amministrazioni dello Stato) di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità".

Essendo una cessione parificata ad una cessione per l'esportazione, gli adempimenti IVA connessi per l'impresa cedente sono quelli già previsti per tale tipologia di operazione (fattu-

razione, registrazione, dichiarazione, detrazione...).

L'impresa che intende utilizzare le disposizioni agevolative di cui alla legge 49/87 deve infatti emettere fattura contenente il titolo di non imponibilità e avere cura di farsi rilasciare dal destinatario della fornitura apposita dichiarazione della destinazione estera dei beni.

Inoltre, nel caso di fatture emesse nei confronti delle organizzazioni non governative, occorre l'indicazione degli estremi del provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 28. La prova dell'avvenuta esportazione può essere fornita attraverso la documentazione doganale che attesti l'uscita dei beni dal territorio nazionale ovvero, nel caso di esportazioni effettuate a cura di amministrazioni dello Stato, attraverso attestazione rilasciata dal competente funzionario dell'amministrazione che contenga natura, qualità e quantità dei beni esportati. La conservazione della relativa documentazione incombe in capo ai soggetti cessionari per il periodo di tempo previsto dall'articolo 39 del Dpr 633/1972.

3. Conclusioni

Come si evince dall'analisi della normativa civilistica e fiscale legata alla cessione gratuita di beni, la fattispecie in oggetto sembra essere caratterizzata da una molteplicità di adempimenti, spesso confliggenti fra di loro, posti a carico anche del soggetto beneficiario, che, più che invogliare la donazione, può indurre i potenziali donatori a preferire le forme di erogazione liberale in denaro (peraltro anch'esse oggetto di numerosi adempimenti, soprattutto post-introduzione delle norme legate alla Legge 80/2005).

Il consiglio che si può dare infine, è quello di porre molta attenzione alla natura dei beni ceduti (solo alcuni possono essere donati direttamente all'Ente Ecclesiastico e, fra quelli, solo la destinazione dei beni a finalità di religione e culto consente di accedere alle agevolazioni previste) e alla presenza di Enti terzi che, in convenzione con l'Ente Diocesi, meglio e con maggiore efficacia da un punto di vista della convenienza per il donatore, si possono prestare a questa tipologia di attività.

CARITAS DIOCESANE E ADEMPIMENTI IN TEMA DI PRIVACY Gennaio 2009

Il DLgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ha introdotto una serie di adempimenti con riferimento alla c.d. **privacy**; in linguaggio tecnico la **privacy** è il diritto alla salvaguardia della riservatezza dei dati che riguardano la persona stessa.

A livello operativo, si ricorda che le Diocesi/ Caritas Diocesane, e con esse i Centri di Ascolto collegati:

- che svolgono attività tali da necessitare trattamento dei dati **non** per motivi di **religione e di culto** e che **non** si caratterizzi comunque **per finalità di natura esclusivamente religiosa**;
- i cui dati raccolti vengano **comunicati e/o diffusi all'esterno** della Chiesa Cattolica (esempio: comuni);

sono tenute ad applicare nella sua interezza il Codice della Privacy.

Negli altri casi (molto esigui!), è possibile che l'Ente ecclesiastico rediga il "**Registro dell'Archivio**" e proceda all'aggiornamento dello stesso **entro il 31 marzo** di ogni anno, conferendo al medesimo **data certa**.

Il **Registro** deve essere sempre accompagnato dalla predisposizione di tutta la documentazio-

ne che lo compone (quasi del tutto simile a quella prevista per il Documento Programmatico di Sicurezza – DPS): a titolo di esempio, informativa, lettere di incarico, procedure informatiche, ...

Anche in questo caso, è necessario prestare particolare attenzione al fatto che, oltre all'adozione delle c.d. **misure minime** (da aggiornare sempre con cadenza **31 marzo** di ogni anno), occorrerà, nei casi previsti, provvedere alla Notifica preventiva al Garante.

Inoltre, è buona prassi prevedere (obbligo, nel caso di compilazione del DPS), magari in coincidenza con il necessario processo di aggiornamento, una puntuale azione formativa ed informativa rivolta a tutto il personale impiegato, laico e religioso, compreso quello presente a titolo volontario.

Di pari importanza appare poi il necessario adeguamento a tutte quelle misure minime connesse alla c.d. **sicurezza informatica** (sistemi di backup, antivirus e anti-intrusione, aggiornamenti del sistema operativo, ...) che accompagnano l'utilizzo delle c.d. apparecchiature elettriche ed elettroniche (PC, smartphone, ecc.). Pur non essendovi infine obbligo di bilancio in capo all'Ente Ecclesiastico, si consiglia comunque di richiamare, nella relazione di gestione accompagnatoria al bilancio medesimo, l'avvenuto aggiornamento del Registro dell'Archivio (o, se predisposto, del DPS).

APPROFONDIMENTO

CARITAS, CENTRI DI ASCOLTO E PRIVACY Maggio 2007

Come è noto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ha introdotto una serie di adempimenti con riferimento alla c.d. **privacy**, in precedenza disciplinata dalla legge 675/1996. In linguaggio a-tecnico la **privacy** è il diritto alla salvaguardia della riservatezza dei dati che riguardano la persona stessa. Scopo della seguente nota è segnalare in maniera sempli-

ce e puntuale i diversi adempimenti connessi e che riguardano nello specifico la Caritas diocesana e i suoi Centri di Ascolto.

I dati oggetto del trattamento⁴⁴

- 1. dati "personali"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

⁴⁴ Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.

2. **dati "sensibili"**, quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
3. **dati "giudiziari"**, quelli idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato.

I requisiti soggettivi

La Caritas diocesana è un ufficio che appartiene alla struttura della curia diocesana, finalizzato alla promozione e al coordinamento di tutte le iniziative caritative diocesane (IMA, n. 89, lettera d). Pertanto ad essa si applicano, non in via autonoma ma perché parte dell'Ente Diocesi (su cui ricade ovviamente l'onere di porre in essere quanto segue), le norme specifiche che il Codice della Privacy riserva agli Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti ex lege 222/85. Il Codice infatti prevede all'art 181, comma 6, che quelle confessioni religiose che hanno già adottato un codice di autoregolamentazione che garantisca il rispetto della privacy per i dati relativi ai propri aderenti (art 23, comma 3, lettera a) non debbano essere sottoposte ad ulteriori adempimenti.

Come è noto la Chiesa italiana ha adottato il 20 ottobre 1999 il Decreto generale Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza: pertanto se

- a) l'attività oggetto del trattamento è di **religione e di culto** (finalità dell'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto ex art 16 lett a)⁴⁵, legge 222/1985) e si realizza comunque **per finalità di natura esclusivamente religiosa**;

- b) i dati raccolti **non** sono comunicati e/o diffusi⁴⁶ all'esterno della Chiesa Cattolica (art 26, comma 3, lettera a) D.lgs. 196/2003),

si applica il Decreto CEI (con tutte le sue puntuali previsioni in merito, riepilogate nella *Nota_trattamento_dati* predisposta dall'Ufficio Giuridico di CEI) e non il Codice della Privacy.

Centri di Ascolto

L'attività dei **Centri di Ascolto** è un'attività di religione e culto o è di tipo altro (assistenza, beneficenza, ...)?

La domanda non sembra potersi risolvere facilmente: si può però notare che SE L'ATTIVITÀ DEL CENTRO È ESPRESSIONE DIRETTA DELLA PASTORALE DELLA CARITÀ DELLA E NELLA CHIESA DIOCESANA, si rientra nel campo delle attività istituzionali di religione e di culto, con conseguente inapplicabilità del Codice della Privacy e applicabilità del solo **Decreto generale della CEI**, sempre che gli eventuali dati raccolti non siano diffusi all'esterno.

DIVERSAMENTE, SOPRATTUTTO NEL CASO IN CUI SI SVOLGA PRIMARIAMENTE UN'ATTIVITÀ DI "SEGRETARIATO SOCIALE" (magari in convenzione con il Comune del luogo) o ci sia trasmissione/condivisone dei dati con altre Agenzie o con i Servizi Sociali, occorre dare **piena applicazione al Codice della Privacy**, senza alcuna possibilità di deroga. In questo secondo caso rilevano infatti sia l'attività concretamente svolta dall'Ente Ecclesiastico, sia il trasferimento dei dati trattati a terzi che è sempre oggetto di tutela da parte del Codice. Nello specifico occorre applicare una serie di norme di carattere generale (osservanza delle autorizzazioni generali del Garante per i dati sensibili e giudiziari, obbligo dell'informativa⁴⁷, adozione di misure minime di sicurezza, notifica al Garante, ecc.) e ci si deve dotare di particolari assetti organizzativi e di specifiche architetture di tipo informatico al fine di garantire la riservatezza dei dati trattati.

⁴⁵ Sono considerate attività di religione o di culto: "quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana"

⁴⁶ Il Codice definisce come comunicazione, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; e come diffusione, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

⁴⁷ Per quanto riguarda invece il consenso generalmente previsto dall'art. 23 per il trattamento di qualsiasi dato, non si applica agli enti ecclesiastici soggetti al Codice, rientrando nella previsione di esclusione di cui all'art. 24, c. 1, lett. h), purché i dati non siano diffusi all'esterno.

I soggetti interessati e coinvolti sono i seguenti:

- a) il **TITOLARE DEL TRATTAMENTO** è il soggetto – persona fisica o giuridica – a cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compresi il profilo della sicurezza (nel nostro caso il titolare è l'Ente Diocesi);
- b) il **RESPONSABILE** è il soggetto preposto dal titolare, con apposita delega, al trattamento dei dati. La nomina del responsabile non è obbligatoria, ma è una libera scelta del titolare; qualora il responsabile non venga nominato, le figure del titolare e del responsabile coincidono. Qualora, invece, il titolare intenda nominare un responsabile, sarà opportuno che questi sia soggetto competente e idoneo per l'incarico conferitogli (nel nostro caso si potrebbe valutare il conferimento in capo al Direttore della Caritas diocesana o al responsabile dei Centri di Ascolto);
- c) l'**INCARICATO** è la persona autorizzata dal titolare a compiere operazioni di trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni impartite dal titolare stesso o dal responsabile (ad esempio collaboratori, volontari, ...);
- d) l'**INTERESSATO** è la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati trattati.

Sinteticamente **le misure da adottare a cura dei soggetti di cui sopra sono caratterizzate da tutte le prescrizioni idonee a evitare il danno di**

accessi abusivi o di perdite accidentali dei dati personali e sono rappresentate da:

1. conoscenza (e rispetto) delle disposizioni emanate dal Garante in tema di **AUTORIZZAZIONI GENERALI** al trattamento dei dati personali⁴⁸;
2. **INFORMATIVA**⁴⁹, da predisporre sin da subito (anche in più lingue) e da consegnare agli interessati, cioè ai diversi soggetti che forniscono dati personali e/o sensibili e/o giudiziari (i frequentatori del Centro di Ascolto, ma anche i nostri volontari che lo animano);
3. acquisizione del relativo **CONSENSO** quando previsto: **SEMPRE** quando vengono comunicati e diffusi dati⁵⁰ all'esterno della "filiera" della Chiesa (artt. 23 e 24 del Codice);
4. **DPS** – documento programmatico di sicurezza⁵¹ – che deve essere già stato redatto entro il 31 marzo e che occorre poi aggiornare annualmente sempre entro la medesima scadenza (solo però nel caso in cui i dati sensibili e/o giudiziari vengano trattati con supporti informatici⁵²), avendo cura di apporvi la data certa;
5. **LETTERA DI NOMINA DEL RESPONSABILE**, qualora si ritenga opportuno delegare un terzo preposto al trattamento dei dati (scelta sempre consigliata, per evitare di far ricadere anche questa tipologia di adempimenti direttamente in capo al Vescovo diocesano);

⁴⁸ Per le finalità che interessano: Autorizzazione n. 1/2005 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, Autorizzazione n. 2/2005 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, Autorizzazione n. 3/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni, Autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, tutte con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino al 30 giugno 2007. Inoltre, con riferimento alle problematiche relative al lavoro dipendente e all'utilizzo di posta elettronica ed internet sono state emanate due recenti Provvedimenti Generali dal Garante: Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati (Del. n. 53 del 23 novembre 2006) e Linee guida del Garante per posta elettronica e internet (Del. n. 13 del 1° marzo 2007).

⁴⁹ L'art 13 del D.lgs 196/2003 prevede che l'Informativa fornisca notizia con riferimento alle finalità e modalità del trattamento, alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento di dati, alle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, ai soggetti o categorie ai quali i dati personali possono essere comunicati, ai diritti degli interessati ex art. 7, nonché fornisca gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile.

⁵⁰ Le casistiche specifiche di esclusione dalla richiesta di consenso al trattamento sono elencate dall'art. 24, tra cui si segnala: la presenza di un obbligo di legge, adempimenti/obblighi connessi all'esecuzione/perfezionamento di un contratto, il trattamento di dati provenienti da pubblici elenchi, registri o atti, la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo, per esclusivi scopi scientifici, statistici o storici (nel rispetto dei diversi codici deontologici).

⁵¹ Nei casi di incerta individuazione della normativa da applicare, può comunque risultare prudente redigere un documento che soddisfi i requisiti richiesti dal decreto generale CEI, tenendo conto che il documento così redatto assolve sostanzialmente anche alle prescrizioni del decreto legislativo n. 196/2003 in tema di documento programmatico della sicurezza: a tal fine è stato approntato da CEI un modello, denominato "Registro dell'Archivio", a cui deve essere stata conferita data certa anteriore al 31 marzo 2006, così da realizzare l'effetto della sua completa e-quiparazione giuridica al Documento Programmatico della Sicurezza. Pertanto il Registro dovrà essere aggiornato ogni anno con gli stessi accorgimenti e modalità del DPS e comunque sempre entro il 31 marzo.

⁵² Qualora i dati siano tratti senza l'ausilio di strumenti elettronici occorre seguire le prescrizioni previste dall'art. 35 del D.lgs 196/2003.

6. **LETTERA DI INCARICO** che il titolare del trattamento deve predisporre per ciascun soggetto incaricato a compiere concretamente operazioni di trattamento dei dati: le diverse lettere di incarico devono essere conservate dal titolare in un apposito archivio;

7. **PREVEDERE AZIONI FORMATIVE A TUTTI I DIVERSI LIVELLI COINVOLTI**

A questi adempimenti si aggiungono gli obblighi di notificazione preventiva al Garante (art 37, comma 1, lettera c) qualora vengano trattati nel Centro di Ascolto dati idonei a rivelare

la vita sessuale o la sfera psichica o altri dati in ambito sanitario⁵³: all'obbligo⁵⁴ di Notifica si assolve solamente per via telematica, collegandosi al sito del Garante (www.garanteprivacy.it). Per i dati giudiziari il Codice (art 27) prevede il rispetto delle sole autorizzazioni generali emanate periodicamente.

Da notare che il mancato rispetto del Codice della Privacy comporta l'irrogazione di pesanti sanzioni penali e/o ammende, che possono riguardare o solamente il Titolare o tutta la filiera che si occupa del trattamento dei dati (si vedano gli articoli 161-170 del Codice⁵⁵).

⁵³ Sono tali i dati genetici e biometrici, per fini di procreazione assistita, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianti di organi e tessuti, monitoraggio spesa sanitaria.

⁵⁴ Tale obbligo sussiste solo nell'ipotesi in cui l'attività è caratterizzata in modo specificamente religioso, nel senso che l'attività, anche se non religiosa, persegue comunque un esplicito fine religioso (ad es. può accedere ai servizi di un Centro di Ascolto della Caritas parrocchiale solo chi si impegna a partecipare a specifici corsi di catechesi), mentre non è richiesto quando l'attività non è caratterizzata in modo religioso.

⁵⁵ Ad esempio, la MANCATA ADOZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA entro i termini previsti è sanzionata penalmente con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro, a meno che l'autore del reato adotti le misure di sicurezza entro il termine fissato dal Garante per la regolarizzazione ed effettui il pagamento, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la regolarizzazione, di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione: adempimento e pagamento estinguono il reato (art. 169).

CRITERI DI IMPIEGO DEL MARCHIO CARITAS IN RELAZIONE A MOLTEPLICI PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE E DI RACCOLTA FONDI

Il Consiglio Nazionale di Caritas Italiana, nella sessione del 13-14 novembre 1998, ha fatto una approfondita riflessione sul tema specifico, demandando successivamente alla Presidenza il compito di raccogliere quanto è emerso e parteciparlo successivamente come linee direttive alle Caritas diocesane.

Lettera circolare della Caritas Italiana ai Direttori delle Caritas diocesane

Carissimi,

da alcuni anni, in modo sempre più crescente si stanno reiterando le richieste alla Caritas Italiana e alle Caritas Diocesane di entrare in sinergia per campagne di vario tipo con finalità benefiche (termine questo che indica un'attenzione che ha, come minimo, bisogno di essere educata) da parte di enti, organizzazioni, ditte, manifestazioni varie.

Secondo lo Statuto, la Caritas Italiana è "L'Organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana" (art. 1) da cui deriva il compito di "collaborare con i Vescovi nel promuovere nella Chiesa l'animazione del senso della carità verso le persone e la comunità in situazione di difficoltà e del dovere di tradurlo in interventi concreti con carattere promozionale e, ove possibile, preventivo" (art. 3).

Lo Statuto, in modo chiaro, afferma che compito specifico della Caritas è quello di promuovere, in tutti i modi, l'animazione nella Chiesa dell'attenzione e del senso della carità verso le persone e la comunità traducendo tale compito in interventi concreti che abbiano sempre e comunque un carattere promozionale e preventivo.

L'argomento, dell'impiego del marchio Caritas in iniziative di sponsorizzazione e di raccolta fondi, è stato trattato a fondo nel Consiglio Nazionale della Caritas Italiana nella seduta tenutasi a Collevaenza nei giorni 13-14 novembre '98. Dal Consiglio Nazionale è emersa la necessità di offrire, alle Caritas Diocesane, degli orientamenti unitari perché, nel rispetto delle singole autonomie, vi possano fare riferimento.

La Presidenza, avendo avuto delega da parte del Consiglio Nazionale, ha formulato una serie di orientamenti unitari (v. allegato) perché possano favorire, in ogni Caritas diocesana, una seria riflessione sia sul significato e sul valore o meno delle numerose richieste di sponsorizzazioni sia sull'impiego in esse del marchio Caritas.

Certo di poter contribuire a fare maggiore chiarezza sul ruolo e sulle operatività di ogni Caritas diocesana faccio pervenire una nota della Presidenza della Caritas Italiana riportante alcuni orientamenti unitari sull'utilizzo del marchio Caritas.

Roma, 25 marzo 1999

Sac. Elvio Damoli, Direttore

Nota della Presidenza di Caritas Italiana

1. Il **marchio Caritas** è interessante e appetibile, parla in modo accattivante sia in ambito ecclesiale che civile. L'opinione pubblica, in genere, ha un'idea della Caritas legata più alla presenza ed efficienza organizzativa nelle emergenze che alla nostra funzione pastorale e pedagogica. Tanto meno ha una conoscenza corretta e approfondita delle finalità, degli obiettivi e dello stile. Aumenta quindi il pericolo, in caso di abbinamenti o collegamenti impropri ad altre sigle, di creare ambiguità e di ridurre l'efficacia della dimensione pedagogica.
2. In ambito laico, e talora anche ecclesiale, non sempre si sa distinguere tra livelli centrali o locali della Caritas, per cui basta dire Caritas che si finisce per essere **coinvolti a tutti i livelli**. Lo stesso esito di un'iniziativa in sede locale – tanto più non specificando se trattasi di Caritas diocesana o parrocchiale – può essere fonte di apprezzamento, oppure causare equivoci o al limite gettare discredito sull'intera famiglia Caritas.
3. Alla luce dello Statuto (articoli 1 e 3) e delle riflessioni scaturite nel Consiglio Nazionale della Caritas Italiana, viene ribadita come fondamentale una triplice considerazione da non disattendere:
 - **L'autonomia di ogni Caritas diocesana**, espressione originale della Chiesa particolare sotto la diretta responsabilità del rispettivo Ordinario. Alla Caritas Italiana compete il dovere di offrire orientamenti unitari ed essere disponibile come punto di riferimento e luogo di riflessione.
 - **Ogni Caritas ha un ruolo prevalentemente pedagogico** che deve, ad ogni livello e in ogni territorio e ambiente, caratterizzare al meglio le varie iniziative, proposte e realizzazioni della Caritas stessa.

Nelle iniziative a livello nazionale, la Caritas Italiana mette ogni impegno a **salvaguardare e promuovere la corretta comprensione della propria identità**, curando attentamente le motivazioni che spingono a operare anche attraverso eventuali campagne. Ciò non è altrettanto pos-

sibile, da parte di Caritas Italiana, nei confronti delle Caritas diocesane coinvolte in iniziative locali, se non offrendo linee-guida rispettose delle finalità, degli obiettivi e del ruolo pedagogico della Caritas.

4. Fondamentale e centrale, in ogni iniziativa e azione Caritas, è **la persona**: l'incontro, l'ascolto, la relazione, il servizio e la condivisione stanno alla base di ogni azione Caritas. Occorre, pertanto, dare il massimo risalto all'azione di educazione e coinvolgimento dei singoli e delle comunità nel vissuto delle persone in difficoltà. Ciò significa curare prioritariamente, nelle varie campagne e iniziative di solidarietà, le motivazioni di chi si impegna e/o dona e gli effetti prodotti sui destinatari in termini di liberazione e promozione umana, e non soltanto o soprattutto la messa a disposizione di beni materiali. Ogni iniziativa in favore dei poveri deve tendere, prioritariamente, ad affermare *i diritti delle persone e la loro dignità*. Non vanno perciò favorite in alcun modo iniziative di carattere assistenzialistico, che trascurino o mettano in secondo piano, con l'offerta di beni o servizi, l'azione educativa e di stimolo alla realizzazione della giustizia.
5. Per decidere di accettare o meno proposte di campagne di solidarietà e/o sponsorizzazioni è necessario tenere presenti:
 - la natura e le motivazioni dei proponenti o partners e il loro modo di agire;
 - la serietà intrinseca e l'opinione comune circa le persone che fungono da concreti interlocutori;
 - i possibili interessi palesi o sottintesi;
 - la plausibilità di altre attività portate avanti dai medesimi...

Non basta che un'iniziativa sia condotta correttamente, ma è necessario che i compagni di viaggio non siano abitualmente in contrasto o troppo lontani dallo spirito e dalle logiche della Caritas. In una parola bisogna assicurarsi della eticità di partners o sponsors, inclusa l'impegno a dar conto con trasparenza dei risultati finanziari delle iniziative intraprese.

6. Alla luce di quanto detto sulla corretta trasmissione della natura pastorale e pedagogica della Caritas, si sconsigliano le Caritas diocesane e parrocchiali dal diretto coinvolgimento nella gestione di campagne e/o

raccolte particolari (p.es. raccolta indumenti usati tramite cassonetti). Qualora decidano di prendervi parte, assumano e tendano ad accentuare il **ruolo promozionale e pedagogico** collocando tali iniziative all'interno di una progettualità educativa e di coinvolgimento personale:

- *informazione e sensibilizzazione* dei singoli e delle comunità sulle condizioni di vita dei poveri a cui sono finalizzate le iniziative "benefiche";
- *coinvolgimento* ampio e capillare delle persone e delle realtà locali per un'attenzione educativa e capace di dare dignità ai poveri destinatari delle iniziative;

- *analisi e approfondimento* delle cause che generano le condizioni di abbandono e di emarginazione dei poveri (convegni, seminari, incontri, articoli e trasmissioni sui media locali...);
- *percorsi formativi* per quanti intendono prepararsi e rendersi disponibili a realizzare presenze e servizi di volontariato in risposta ai bisogni dei poveri;
- *promozione di cooperative e associazioni* per la gestione diretta di tali campagne di solidarietà e/o appoggio a realtà operanti in favore delle persone a beneficio di cui si effettua la campagna.